

CAPITOLO III

Le circostanze aggravanti

di GIUSEPPE AMARELLI

BIBLIOGRAFIA: AMARELLI, *Circostanze ed elementi essenziali del reato: il difficile distinguo si ripropone per il furto in abitazione*, CP, 2007, 2815 ss.; ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, in *Trattato dir. pen.* Florian, Milano, 1936; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, C.F. GROSSO (a cura di), Agg., 15^a ed., Milano, 2008; BALDI, *Ribadita la configurabilità del furto aggravato per l'ipotesi di apprensione di merce nei grandi magazzini non seguita dal pagamento alla cassa*, CP, 1999, 1016 ss.; BERTOLI, *Commento a cod. pen.*, 9.8.2005, Camillo, CP, 2006, 938 ss.; CAPPITELLI, *Questioni vecchie e nuove sull'aggravante speciale ex art. 625, n. 7 c.p.*, CP, 2004, 3230; CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, IV, Lucca, 1869; CASTALDO, *Sui limiti della configurabilità della destrezza*, AP, 1976, II, 43 ss. CONZ, *In tema di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento*, CP, 2007, 2032 ss.; CORBETTA, *Commento a cod. pen.*, 21.10.2008, n. 44157, DPP, 2009, 148; ID., *Commento a cod. pen.*, 11.12.2002, n. 4824, DPP, 2003, 425; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, 2^a ed., Napoli, 1951; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, 3^a ed., Bologna, 2007; C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale, Parte generale*, 3^a ed., Torino, 2008; LANZI, *Furto*, in EG, XIV, Roma, 1989; LEONE, *Il concetto di cose destinate a pubblica rilevanza*, RP, 1961, II, 856; MALINVERNI, *L'esposizione alla pubblica fede*, GI, 1947, II, 82 ss.; MANDUCHI, *Art. 625 Circostanze aggravanti*, in *Commentario cod. pen.* Padovani, 2^a ed., Milano, 2007, 3882 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro il patrimonio*, 3^a ed., Padova, 2009; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, 5^a ed., Torino, 1984; ID., *Mezzo fraudolento e aggravante speciale del furto*, GCCP, 1954, III, 47; MIE-DICO, *Art. 625 Circostanze aggravanti*, in *Commentario cod. pen.* Marinucci-Dolcini, 2^a ed., Milano, 2006, 4445 ss.; MOCCIA, *Considerazioni sul sistema sanzionatorio nel progetto preliminare di un nuovo codice penale*, STILE (a cura di), *La riforma della parte generale del codice penale*, Napoli, 2002, 471; PADOVANI, *La questione di legittimità costituzionale della pena del furto aggravato*, in *Studi per E. Graziani*, Pisa, 1972, 404; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003; PALAZZO, *Armi, munizioni ed esplosioni*, in *Dig. pen.*, I, Torino, 1987, 252 ss.; ID., *Considerazioni sulla compatibilità fra le aggravanti della pubblica fede e dell'uso di violenza o di mezzi fraudolenti*, *Temi*, 1971, 162 ss.; PALOMBI, *I limiti di applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento*, FP, 1964, 141 ss.; PECORELLA, *Furto*, in ED, XVIII, Milano, 1968, 362 ss.; PELUSO, *Abigeato*, in *Dig. pen.*, I, Torino, 1987, 24 ss.; RODOTÀ, *Nuove frontiere per il diritto di proprietà*, GiC, 1971, 135 ss.; SALDO, *Estrazione abusiva di ghiaia da alveo di fiume: è furto aggravato?*, DPP, 2003, 857; SANGIORGIO, *Art. 707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli*, in *Commentario cod. pen.* Marinucci-Dolcini, 2^a ed., Milano, 2006, 4991; SESSA, *Infedeltà e oggetto della tutela nei reati contro la pubblica amministrazione. Prospettive di riforma*, Napoli, 2006; VASSALLI, *Sulla disciplina delle circostanze del reato*, STILE (a cura di), *La riforma della parte generale del codice penale*, Napoli, 2002, 401.

SOMMARIO: **1.** Premessa. **2.** Il furto con violenza sulle cose. **2.1.** *Segue:* il mezzo fraudolento. **3.** Il furto con armi o narcotici. **4.** Il furto con destrezza. **5.** Il furto commesso da tre o più persone. **5.1.** *Segue:* il furto commesso anche da una sola persona, che sia travisata. **5.2.** *Segue:* il furto commesso da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio. **6.** Il furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori. **7.** Il furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pub-

blici. **7.1.** *Segue:* su cose sottoposte a sequestro o pignoramento. **7.2.** *Segue:* su cose esposte alla pubblica fede. **7.3.** *Segue:* su cose destinate a pubblico servizio. **8.** Il furto commesso su tre o più capi di bestiame. **9.** Il furto commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. **9 bis.** Il furto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto e nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. **10.** Il concorso di circostanze.

Art. 625 c.p.

La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:

1. soppresso

2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3. se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;

4. se il fatto è commesso con destrezza;

5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

1. Premessa ♦ Tradizionalmente, la disciplina del furto si contraddistingue per la accurata tipizzazione, accanto alla fattispecie base, di un gran numero di possibili circostanze aggravanti. Appartiene, invero, alla consuetudine giuridica italia-

na la tendenza a descrivere minuziosamente tutte le situazioni in cui la sottrazione di una cosa mobile altrui sia realizzata secondo modalità meritevoli di una pena più grave rispetto a quella prevista per l'ipotesi ordinaria.

Già nei primi codici preunitari della fine del Settecento e dei primi dell'Ottocento, la normativa *in subiecta materia* era caratterizzata da particolareggiati elenchi di *accidentalia delicti*, al punto tale che essa – com'è stato osservato da Pecorella – perse spesso i requisiti della generalità e dell'astrattezza, e «si tramutò in casistica frammentaria, vicina quindi alle immagini più popolari di questo delitto, ma nello stesso tempo troppo empirica ed incompleta per soddisfare il giurista moderno»¹.

Anche nel primo codice penale dell'Italia unita del 1889, essa conservò questa prerogativa; com'è noto, gli artt. 403 e 404 del codice penale Zanardelli annoveravano addirittura ben venti diverse circostanze aggravanti del furto, suddivise in due serie: una prima comprensiva di tutte le circostanze relative al luogo della commissione del furto, alla qualità, destinazione, o appartenenza della cosa sottratta ed alla destrezza del ladro (art. 403 c.p.); una seconda inclusiva, invece, di quelle concernenti l'audacia del ladro, la sua capacità elusiva, il numero di soggetti attivi ecc. (art. 404 c.p.)².

Tale tecnica di redazione delle disposizioni incriminatrici in materia di furto è stata, poi, seguita anche dai compilatori del codice penale del 1930, i quali, nonostante un apprezzabile sforzo sintetico, teso a ridurre le troppe figure di furto qualificato del codice del 1889, hanno, però, dettato nell'art. 625 c.p. una lunga lista di circostanze aggravanti speciali della fattispecie base di cui all'art. 624 c.p.

In effetti, pur essendo state in quella sede più che dimezzate le figure circostanziali rispetto al codice penale precedente, (la versione originaria dell'art. 625 c.p., antecedente la riforma del 2001, era, difatti, composta da "soli" otto numeri, sebbene, spesso, ciascuno descrittivo di più circostanze) erano ancora talmente numerose ed onnicomprensive delle differenti modalità di realizzazione del furto, da far degradare nelle aule di giustizia la fattispecie base del furto semplice di cui all'art. 624 c.p. a figura del tutto residuale, non superando nelle statistiche giudiziarie il 3% del totale dei furti commessi in un anno (in tal senso parlano chiaramente i dati ripor-

¹ Così, PECORELLA, *Furto*, in *ED*, XVIII, Milano, 1968, 362. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, IV, Lucca, 1869, 59, proprio osservando le tante circostanze aggravanti del delitto furto previste nei codici preunitari osservò che questo «è forse il delitto che presenti maggiore larghezza e varietà nei criteri della propria quantità».

² Com'è noto, il codice penale Zanardelli

dedicava alla disciplina delle aggravanti del furto ben due distinti e minuziosi articoli e, precisamente, l'art. 403 c.p. che prevedeva per otto peculiari ipotesi di furto la reclusione da tre mesi a quattro anni, ed il successivo art. 404 c.p. che prevedeva, invece, per altri dodici e più gravi condotte furtive, la reclusione da uno a sei anni.

tati da autorevole dottrina, relativi all'anno 1991, da cui risulta che su 1.022.570 denunce per furto, soltanto 29.990 riguardavano il furto semplice, mentre le restanti 992.580 concernevano casi di furto aggravato)³.

Di recente, il legislatore (animato, in verità, da finalità simbolico/emergenziali, piuttosto che da obiettivi di razionalizzazione sistematica della materia) è intervenuto ben due volte sul catalogo delle aggravanti.

Dapprima, ha compiuto un importante passo verso lo snellimento di questa plethorica lista di circostanze, quando con il c.d. "Pacchetto sicurezza" emanato nel 2001 (per approfondimenti sul quale si rinvia a quanto già detto in precedenza nel commento *sub art. 624 bis c.p.*), ha abrogato le due figure più diffuse ed odiose (il furto in abitazione e quello con strappo, rispettivamente i nn. 1 e 4 dell'art. 625 c.p.) e le ha collocate (dopo un leggero *restyling*) nell'articolo 624 *bis c.p.*, con la rinnovata veste di fattispecie incriminatrici autonome⁴.

Poi, in un secondo momento, proprio mentre andava in stampa il presente volume, ha, invece, apportato una modifica in netta controtendenza rispetto alla precedente, quando con la legge 14 luglio 2009, n. 94, c.d. "Decreto sicurezza", ha nuovamente dilatato tale elenco, inserendo nell'art. 625 c.p. altre due aggravanti, rispettivamente, per il caso del furto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto e per quello del furto commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (su tale ultima riforma si veda *infra* il § 9 *bis*).

Tutte le circostanze ancora figuranti, dopo tale riforma, nell'art. 625 c.p. hanno natura giuridica oggettiva⁵ e sono circostanze aggravanti autonome, vale a dire, circostanze corredate di una cornice sanzionatoria distinta non per specie (come avviene per le circostanze indipendenti), ma per limiti edittali, rispetto a quella della fattispecie base. Ciò significa che, soprattutto fino alla riforma nel 1974 del criterio di valutazione del concorso di circostanze eterogenee, in materia di furto si è registrato un notevole slittamento verso l'alto delle pene da irrogare, poiché la cornice

³ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, 3^a ed., Bologna, 2007, 80.

⁴ Per un'analisi più dettagliata della riforma del 2001 e delle ripercussioni scaturite dalla conversione delle due circostanze del furto in abitazione e con strappo in autonome norme incriminatrici, si rinvia a quanto già detto in precedenza nel commento *sub art. 624 c.p.*

⁵ MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro il*

patrimonio, 3^a ed., Padova, 2009, 73; LANZI, *Furto*, in EG, XIV, Roma, 1989, 9; MANDUCHI, *Art. 625 Circostanze aggravanti*, in *Commentario cod. pen.* Padovani, 2^a ed., Milano, 2007, 3882. Contra MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, 5^a ed., Torino, 1984, 260, ad avviso del quale, invece, esistono anche delle circostanze aventi carattere prevalentemente soggettivo, quale quella di cui all'art. 625, n. 3, relativa al furto commesso con indosso armi o narcotici.

edittale di riferimento della maggior parte dei furti è stata quella decisamente più gravosa dell'applicazione congiunta della pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 a 1.032 euro di cui all'art. 625 c.p., anziché quella più mite della figura base, della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 154 a 516 euro.

Proprio per queste ragioni era stata sollevata questione di legittimità costituzionale per manifesta violazione degli artt. 3 e 27 Cost. del trattamento sanzionatorio eccessivamente rigoroso previsto dall'art. 625 c.p.⁶. Com'è noto, però, la Corte costituzionale, a partire dalla già esaminata sentenza 17 febbraio 1971, n. 22, ha sempre rigettato tali questioni, giudicandole insindacabili nel merito, sulla base della considerazione che la determinazione della cornice edittale è una di quelle decisioni appartenenti alla autonoma sfera della discrezionalità politica del legislatore (sul punto, per una più approfondita disamina delle decisioni della Consulta e delle critiche mosse dalla dottrina, si rinvia a quanto già detto in precedenza nel § 3.1 del commento *sub* art. 624 c.p.)⁷.

Tuttavia, come si accennava poc'anzi, si deve rilevare che oggi il rischio dell'eccessivo inasprimento del carico sanzionatorio nei confronti dell'autore di un furto aggravato è sensibilmente diminuito, dal momento che il novellato art. 69 c.p. consente al giudice di poter bilanciare le presenti aggravanti con qualsiasi attenuante, anche con quella delle generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p.

Infine, prima di iniziare l'analisi dettagliata delle singole circostanze contenute nell'art. 625 c.p., è opportuno rimarcare che questa fattispecie a causa della sua struttura così articolata e punteiforme ha sollevato in sede applicativa non pochi problemi in materia di concorso di circostanze, non essendo chiaro quale disciplina si debba applicare nel caso di concorso tra una o più delle circostanze speciali in parola ed una o più circostanze comuni, né, soprattutto, se il concorso di circostanze sia configurabile tra più ipotesi previste all'interno di uno stesso numero dell'art. 625 c.p. (sul punto si ritornerà più approfonditamente *infra*, § 10)⁸.

In ogni caso, l'unica soluzione realmente definitiva di tutti questi problemi sollevati dall'articolo in esame è costituita dalla sua soppressione e (seguendo, peraltro, una linea di intervento già inaugurata nel 1930, quando si ridusse sensibilmente il numero delle circostanze, passandosi da venti ad otto⁹) dalla trasformazione

⁶ Sul problema della legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per il furto aggravato e sui diversi orientamenti esistenti in dottrina ed in giurisprudenza costituzionale, si rinvia a quanto già detto in precedenza al § 3.1 del commento all'art. 624 c.p.

⁷ C. cost., 17.2.1971, n. 22, *GiC*, 1971, 135 ss., con nota di Rodotà, *Nuove frontiere per il diritto*

di proprietà; in argomento cfr. anche PADOVANI, *La questione di legittimità costituzionale della pena del furto aggravato*, in *Studi per E. Graziani*, Pisa, 1972, 404; MOCCIA, *La tutela penale del patrimonio*, *cit.*, 22 ss.

⁸ In argomento si rinvia a LANZI, *Furto*, *cit.*, 9.

⁹ Rileva come tante circostanze del furto

delle sue tante ipotesi circostanziali o in criteri intra-edittali di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p., o in autonome fattispecie incriminatrici¹⁰. Questa alternativa presuppone, però, una più ampia e radicale (nonché razionale) riforma del codice penale che, nel tentativo di recuperare l'ideale perduto della certezza e dell'effettività della pena, sia finalizzata alla eliminazione del sistema delle circostanze dalla parte generale del codice.

Nel frattempo, fin quando non ci sarà una vera volontà politica di procedere alla emanazione del nuovo codice penale ed il percorso della riforma continuerà ad arenarsi allo stadio dei Progetti preliminari, spetterà alla dottrina ed alla giurisprudenza l'oneroso compito di risolvere tutti i quesiti interpretativi sollevati dalla fattispecie in esame.

2. Il furto con violenza sulle cose ♦ Dopo la soppressione dell'art. 625, n. 1, c.p. che disciplinava (come detto) il furto in abitazione e con strappo, la prima circostanza aggravante attualmente è diventata la n. 2, che (riunendo i numeri 4, 5 e 6 dell'art. 404 del codice penale Zanardelli) disciplina il furto commesso mediante violenza sulle cose o un qualsiasi mezzo fraudolento.

Si tratta di una fattispecie aggravata che integra una tipica ipotesi di reato complesso, poiché comprende il delitto di furto e quello di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p.¹¹, e la cui *ratio* è duplice: per un verso, individuata nella «minorata difesa delle cose che vengono aggredite con strumenti più efficaci o in forme più insidiose del normale»; per altro verso, nella maggiore intensità del dolo del colpevole, il quale utilizzando quel *quid pluris* di violenza o di frode per la sottrazione della cosa, denota «una più intensa risoluzione criminosa e una maggiore pericolosità»¹².

Ai fini della sua applicazione, secondo opinione concorde della dottrina e della

contenute nel codice penale Zanardelli, siano già state “assorbite” nel 1930 dai compilatori dell'attuale codice nei criteri intra-edittali di commisurazione della pena o nelle circostanze aggravanti comuni, PECORELLA, *Furto, cit.*, 364.

¹⁰ Non è certamente questa la sede per approfondire il complesso dibattito inerente all'opportunità della abolizione delle circostanze dal sistema penale, sia pertanto consentito rinviare sul punto a quanto già detto in altra sede in *Circostanze ed elementi essenziali del reato: il difficile distinguo si ripropone per il furto in abitazione, CP, 2007*, 2815 ss. Tra gli Autori che si sono espressi in favore di una soluzione

abolizionista si rinvia a VASSALLI, *Sulla disciplina delle circostanze del reato*, STILE (a cura di), *La riforma della parte generale del codice penale*, Napoli, 2002, 401; MOCCIA, *Considerazioni sul sistema sanzionatorio nel progetto preliminare di un nuovo codice penale, ivi*, 471.

¹¹ MIEDICO, *Art. 625 Circostanze aggravanti*, in *Commentario cod. pen. Marinucci-Dolcini*, 2^a ed., Milano, 2006, 4445.

¹² Così, PECORELLA, *Furto, cit.*, 372 e DE MARCO, *Delitti contro il patrimonio*, 2^a ed., Napoli, 1951, 42; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003, 105.

giurisprudenza, la nozione di violenza si ricava da quella contenuta nell'art. 392 c.p. dove è stabilito che «agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico»¹³; ciò che conta ai fini dell'art. 625, n. 2, c.p. è che la violenza sia contestuale o antecedente alla commissione del delitto e che sia diretta su una cosa diversa da quella oggetto del furto¹⁴ e dotata di una sua minima "capacità difensiva".

Pertanto, l'aggravante non sussisterà tutte le volte in cui la violenza è stata commessa successivamente alla sottrazione dell'oggetto, come nell'ipotesi in cui un ladro dopo aver divelto una cassaforte da una parete, la apra successivamente in un luogo sicuro ricorrendo a mezzi violenti¹⁵; né quando l'oggetto rimosso sia privo di alcuna idoneità difensiva del bene rubato, come, ad esempio, una busta di carta o un nastro che tenga legate delle banconote¹⁶.

Proprio per tale ultima ragione la giurisprudenza si è orientata a ritenere configurata l'aggravante della violenza sulle cose anche nei casi di sottrazione di energia elettrica tramite manomissione del contatore di erogazione o tramite l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione. In entrambi i casi, difatti, la sottrazione viene realizzata con l'uso di una seppur lieve "violenza", nel primo caso consistente nella rimozione dei morsetti di piombo che sigillano il contatore¹⁷, nel secondo caso nel danneggiamento per distacco dei fili conduttori¹⁸.

¹³ PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 106; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 80.

¹⁴ In tal senso MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 77.

¹⁵ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 81.

¹⁶ Di diverso avviso è, invece, PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 108, il quale osserva che la «cosa danneggiata deve avere un qualche valore collegato non tanto alla sua materialità, quanto alla sua funzione. Così è ad esempio, l'involucro cartaceo di un pacco, che viene lacerato per impossessarsi del contenuto, pur avendo un valore in sé trascurabile. Ha valore per la funzione che svolge: perciò il fatto risulta aggravato».

¹⁷ Sul punto si veda Cass. pen., 23.7.2004, M.A., *GI*, 2005, 1254, dove è stato affermato che la sottrazione abusiva di energia elettrica mediante rottura del piombo copri morsetti ed innesto all'interno di un ponticello tra l'en-

trata e l'uscita della fase del contatore, sia che faccia registrare un consumo minore di quello effettuato, sia che risulti evitata qualsiasi registrazione dal numeratore, integra compiutamente gli estremi del delitto di furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento (art. 625, n. 2, c.p.), atteso che sussistono oltre alla cosa mobile, a cui è equiparata l'energia somministrata dall'Enel e sulla quale cade l'illecita azione dell'impossessamento, anche l'ingiusto profitto dell'agente e il danno patrimoniale ricadente sull'ente pubblico erogatore dell'energia stessa.

¹⁸ In tal senso cfr. Cass. pen., 4.6.2008, R., che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, c.p., in un caso in cui la sottrazione dell'energia era avvenuta mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che in tal circostanza il flusso abusivo era stato generato solo attraverso il seppur

I maggiori problemi interpretativi hanno riguardato l'applicabilità della circostanza in parola nei casi di mobilitazione di beni immobili per natura (sul problema della configurabilità del furto nei confronti di cose "mobilizzabili", si rinvia alle considerazioni svolte in precedenza nel § 6.2, nel commento *sub art.* 624 c.p.).

Secondo una parte della dottrina, questa si configura solo quando sia usato un *quid pluris* di violenza rispetto a quella assolutamente indispensabile per la commissione del furto e l'apprensione della cosa, e non quando la violenza si sostanzia nell'uso della forza indispensabile per l'apprensione dell'oggetto e non serva ad eludere alcuna difesa opposta dal legittimo titolare¹⁹.

Ad avviso di altra parte della dottrina, invece, siccome la fattispecie base prescindere dalla violenza, l'aggravante in questione sussiste tutte le volte in cui viene esercitata una violenza a prescindere dalla sua entità²⁰.

Infine, secondo un orientamento intermedio condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria in materia di furti di alberi o di rami, l'aggravante sussiste nei casi in cui la violenza abbia determinato il danneggiamento, la trasformazione od il mutamento di destinazione del bene a cui la cosa sottratta con la forza apparteneva²¹.

Di recente, una pronuncia della Cassazione, facendo giusto leva su tale ultimo criterio, è arrivata alla conclusione di escludere la sussistenza dell'aggravante nel caso di furto di fichi d'india commesso asportando la parte della pianta che li sosteneva; si era, infatti, ritenuto in quella sede che questa condotta violenta non superava i limiti della forza indispensabile, poiché era necessaria per non compromettere l'integrità dei frutti stessi²².

Sempre con riferimento al tema della sottrazione di alberi o piante, un'altra decisione della Suprema Corte ha affermato che «nell'ipotesi di furto di piante soggette a vincolo forestale per il mantenimento di un bosco ceduo ricorre l'aggravante

marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori.

¹⁹ MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, 78; ANTOISEL, *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, C.F. GROSSO (a cura di), Agg. 15^a ed., Milano, 2008, 324.

²⁰ PECORELLA, *Furto, cit.*, 373.

²¹ Cass. pen., 18.4.1973, Fabio, *GP*, 1974, II, 26; di recente sul punto cfr. Cass. pen., 6.11.2006, D.C., *CP*, 2007, 4177, dove è stato affermato che sussiste l'aggravante della violenza sulle cose (art. 625, n. 2, c.p.) tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento

nella destinazione (fattispecie nella quale l'aggravante è stata ravvisata relativamente al furto di materiale pietroso proveniente da una cava realizzato mediante attività di escavazione con l'uso di mezzo meccanico, tale da provocare una modifica dello stato dei luoghi); Trib. Napoli, 18.09.2007, n. 7041, *C.*, *Il merito*, 2008, 40, dove è stato precisato che l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p. si verifica ogni qual volta l'opera posta dall'uomo a difesa od a tutela del suo patrimonio sia stata manomessa in modo che per riportarla ad assolvere la sua funzione sia necessaria una attività di ripristino.

²² Cass. pen., 9.4.1996, Piacente, *CP*, 1997, 1367.

dell'uso di violenza sulla cosa prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. poiché il taglio delle stesse piante importa un mutamento non soltanto nella destinazione naturale, ma anche nella destinazione giuridica della cosa e tale mutamento costituisce violenza nel senso della nozione generale fornita dall'art. 392 c.p.; tale aggravante si configura anche nell'ipotesi di piante non ancora giunte a maturazione, in quanto costituisce violenza l'aver impedito che le piante percorrano il loro ciclo vegetativo»²³.

Qualche incertezza è sorta anche relativamente ai rapporti intercorrenti tra l'aggravante in esame e la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli di cui all'art. 707 c.p. A tal proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che questa fattispecie contravvenzionale deve ritenersi assorbita in quella di furto con violenza sulle cose *ex art. 625, n. 2, c.p.*, solo a determinate condizioni e, cioè, quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso ed il loro uso. Più precisamente, l'assorbimento si verifica solo se: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto; 2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi; 4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato²⁴.

Diversamente, ad avviso di una parte della dottrina l'aggravante della violenza sulle cose deve essere considerata incompatibile con la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., dal momento che nel caso in cui il ladro sia colto in possesso di chiavi o grimaldelli in flagranza o immediatamente dopo la commissione del furto, tale possesso avrà una sua palese e soddisfacente giustificazione, per quanto illecita²⁵.

In realtà, quest'ultima tesi si fonda su una interpretazione dell'art. 707 c.p. non condivisibile, poiché ritiene che il requisito negativo della mancata giustificazione del possesso di chiavi o grimaldelli possa venire meno anche quando sussista una giustificazione di natura illecita. In realtà, tale requisito presuppone la mancata dimostrazione di una causa lecita della detenzione di strumenti idonei alla commissione di reati contro il patrimonio e non anche di una causa illecita²⁶.

Infine, si deve rilevare che con il già menzionato "Decreto sicurezza" del luglio 2009 il legislatore ha indirettamente inasprito la risposta sanzionatoria nei confronti di questa ipotesi aggravata, così come di quelle di cui ai numeri 3 e 5 del medesimo

²³ Cass. pen., 22.4.2004, L., *CP*, 2005, 3858.

²⁴ Cass. pen., 12.3.2008, T., *GDir*, 2008, n. 38, 102.

²⁵ Di questo avviso sono PECORELLA, *Furto*,

cit., 375 e FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 81.

²⁶ SANGIORGIO, *Art. 707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli*, in *Commentario cod. pen.* Marinucci-Dolcini, *cit.*, 4991.

art. 625 c.p. (vale a dire, per il furto commesso con in dosso armi o narcotici, e per quello commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio), prevedendo per queste (sulla falsariga di quanto già fatto in passato nel 2001 con il c.d. Pacchetto sicurezza per le fattispecie traslate nell'art. 624 *bis* c.p.) l'arresto obbligatorio nei casi di flagranza.

Con l'art. 25 di tale decreto è stata, difatti, apportata una modifica all'art. 380, 2°, c.p.p. in materia di arresto obbligatorio in flagranza, stabilendo la sostituzione della originaria lettera *e*) con la seguente: «*e*) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale».

2.1. Segue: il mezzo fraudolento ♦ L'art. 625, n. 2, c.p., come si è detto, prevede l'aggravamento della pena per il furto anche nel caso in cui esso sia stato realizzato avvalendosi «di un qualsiasi mezzo fraudolento», sulla base della maggiore capacità criminale dimostrata dall'agente che agisce con frode, eludendo così la custodia e le difese apprestate dall'avente diritto ai suoi beni²⁷.

Questa circostanza si configura nell'ipotesi dell'utilizzo da parte del ladro nella esecuzione del furto di un particolare strumento, accorgimento o stratagemma, o come dice altra parte della dottrina «di ogni operazione straordinaria, improntata ad astuzia o scaltrezza»²⁸, idoneo ad aggirare e eludere le cautele e gli ostacoli naturali o artificiali posti dalla vittima a protezione dei propri oggetti²⁹. È indifferente che l'utilizzo del mezzo fraudolento sia impiegato per la sottrazione della cosa o nel momento immediatamente successivo dell'impossessamento, come ad esempio avviene nelle ipotesi di furti in un negozio, dove il ladro prende liberamente la cosa da un banco espositore e poi la occulta in una borsa o in un indumento per poter eludere i controlli³⁰.

L'aggravante sussiste sia nel caso in cui il ricorso al mezzo fraudolento sia stru-

²⁷ MANDUCHI, *Art. 625, cit.*, 3884; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano, cit.*, 225.

²⁸ PECORELLA, *Furto, cit.*, 379.

²⁹ In argomento si rinvia a PALOMBI, *I limiti di applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento*, *FP*, 1964, 141 ss.; MANZINI, *Mezzo fraudolento e aggravante speciale del furto*, *GCCP*, 1954, III, 47; e, più di recente, CONZ, *In tema di*

furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, *CP*, 2007, 2032 ss.; BALDI, *Ribadita la configurabilità del furto aggravato per l'ipotesi di apprensione di merce nei grandi magazzini non seguita dal pagamento alla cassa*, *CP*, 1999, 1016 ss.

³⁰ Di questo ordine di idee è MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4446, ed in giurisprudenza Cass. pen., 21.10.1983, Salines, *CP*, 1985, 879.

mentale all'aggiramento di ostacoli materiali, sia quando sia funzionale al superamento di ostacoli di natura personale³¹.

I tipici ostacoli del primo tipo sono rappresentati da porte, muri o cancelli, sicché i mezzi fraudolenti idonei ad eluderli sono, ad es., la chiave, il grimaldello, la c.d. "scalata" ecc. L'utilizzo della chiave integra l'aggravante sia nel caso in cui si tratti di una chiave falsa o alterata, sia in quello in cui si tratti di una chiave vera ottenuta, però, illegittimamente dal ladro³². La scalata idonea a configurare la circostanza in parola è rappresentata dalla introduzione all'interno del luogo del delitto attraverso una via di accesso diversa da quella normale, anche se ciò non richiede una particolare agilità o destrezza³³.

Gli ostacoli personali sono, invece, costituiti dalla sorveglianza o dalla diffidenza della vittima, cosicché i mezzi fraudolenti utili ad eluderli si sostanziano negli artifici o raggiri diretti ad ingannare il derubato ed a facilitare l'acquisizione unilaterale della cosa.

Proprio la direzione della frode costituisce in questo caso l'elemento discreetivo del furto aggravato dalla truffa, poiché se la frode mira ad ottenere la cooperazione della vittima ed il suo consenso all'impossessamento delle cose sottratte si configura la più grave fattispecie di cui all'art. 640 c.p.³⁴; ed, infatti, mentre il furto aggravato di cui all'art. 625, n. 2, c.p., si riferisce ad una condotta aggressiva di tipo unilaterale, la truffa, al contrario, descrive una condotta che richiede la necessaria collaborazione consensuale della vittima carpita con l'inganno³⁵.

A tal proposito sono sorti notevoli incertezze in merito alla corretta qualificazione giuridica da attribuire alla sottrazione fraudolenta di merci esposte all'interno di un centro commerciale o di un supermercato, realizzata tramite la mera esibizione al personale di un supermercato di uno scontrino relativo ad acquisti di identica tipologia e quantità di merce già effettuati in precedenza.

Tale questione è stata risolta dalla Suprema Corte affermando, in maniera condivisibile, che una simile condotta furtiva fraudolenta non integra il più grave delitto di truffa, poiché si sostanzia in una condotta diretta ad eludere la vigilanza in ordine ad una sottrazione già in corso, e non ad ottenere, con artifici e raggiri, la consegna della merce da parte del medesimo personale ingannato³⁶. Infatti, tutte le volte in cui la condotta del reo si esaurisce nella unilaterale messa in opera di mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre degli oggetti *invito domino* e di acquisirne

³¹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 82.

³² FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 82; MIEDICO, *Art. 624, cit.*, 4447.

³³ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 82; MIEDICO, *Art. 624, cit.*, 4447.

³⁴ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 82.

³⁵ PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 112.

³⁶ Cass. pen., nn. 101211/2007 e 6876/1999 e 1367/1996.

in maniera elusiva la piena disponibilità, essa deve essere qualificata come furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 c.p. Al contrario, può ritenersi configurato il più grave delitto di truffa solo quando il perfezionamento della condotta appropriativa si attui attraverso l'ulteriore comportamento auto-lesivo della vittima indotta in errore. Vale a dire, quando la vittima, tratta in inganno dagli artifici o raggiri fraudolenti del reo, sia indotta erroneamente a consegnargli volontariamente la merce³⁷.

3. Il furto con armi o narcotici ♦ La seconda circostanza aggravante si configura quando «il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso». La sua *ratio* è rappresentata dalla particolare pericolosità insita in un ladro che si trovi nelle condizioni di poter far uso per la realizzazione del furto di strumenti particolarmente insidiosi ed offensivi, quali le armi o i narcotici³⁸.

Nonostante l'utilizzo del plurale in entrambi i casi, si ritiene che l'aggravante sia integrata anche quando l'autore abbia con sé una sola arma o un solo prodotto narcotico.

Per arma si intende qualsiasi strumento idoneo ad offendere l'incolumità fisica altrui; tale nozione, infatti, è ricostruita sulla base dell'art. 585 c.p. e della legislazione in materia di pubblica sicurezza dove è stabilito che sono da considerarsi armi «quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona» e «tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo»³⁹. È del tutto indifferente se l'arma sia

³⁷ A conclusioni analoghe è pervenuta anche Cass. pen., 13.2.2007, S., *GDir*, 23, 69, dove è stato affermato che nella truffa il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, pur viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Nel reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, invece, l'azione delittuosa prescinde dall'induzione in errore del soggetto passivo e tende all'impossessamento della cosa altrui ponendo in essere e utilizzando un qualsiasi mezzo che sorprenda o soverchi con l'insidia la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti che il soggetto passivo abbia apprestato a custodia della cosa propria e creando, così, una situazione di fatto che agevoli la commissione del reato. Ne consegue che commette furto aggravato dal mezzo fraudolento e non truffa il soggetto che si sia impossessato di merce esposta

per la vendita in un esercizio commerciale riponendola all'interno di una borsa, munita di doppio fondo e foderata di carta stagnola per eludere i controlli visivi in caso di richiesta di apertura e quelli elettronici all'uscita dall'esercizio commerciale.

³⁸ Di questo avviso sono PECORELLA, *Furto*, cit., 382; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., 43; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 82; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 80. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 241, aveva, invece, criticato questa aggravante, non rinvenendo in questa modalità realizzativa del furto una solida legittimazione dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio; l'Autore, infatti, rilevava che «se il colpevole non ha affatto usato i detti mezzi, neppure per minacciare (altrimenti si avrebbe rapina), manca il motivo di trattarlo più gravemente del ladro sprovvisto di armi o di narcotici».

detenuta dall'agente legittimamente o illegittimamente sulla base di una licenza di porto d'armi, poiché l'aggravante è ritenuta sussistente anche in questo secondo caso⁴⁰.

Discusso è, invece, se possa considerarsi tale anche un'arma scarica o un'arma giocattolo. A tal proposito, sembrerebbe doversi dare risposta certamente positiva al primo quesito, poiché l'arma scarica non solo è idonea a minacciare ed intimidire il derubato, ma inoltre è pur sempre un'arma ai sensi della lettera dell'art. 625, n. 3 c.p., che nulla specifica al riguardo⁴¹.

Maggiori incertezze sussistono circa il secondo quesito; da un lato c'è, infatti, chi ritiene che l'arma giocattolo, pur potendo essere utilizzata allo scopo di intimidire e minacciare la vittima, non è però una vera arma in base alle definizioni normative prima richiamate e, dunque, salvo forzature ermeneutiche, la sua detenzione non può mai integrare l'aggravante in parola⁴². Dall'altro lato, invece, c'è chi, facendo leva su un argomento interpretativo teleologico, sostiene che anche l'arma giocattolo, se priva del tappo rosso, possa essere considerata un'arma vera e propria, poiché ha la stessa capacità intimidatrice (se utilizzata) dell'arma vera⁴³.

Per narcotico si intende non ogni sostanza stupefacente, ma solo quelle che hanno la proprietà specifica di provocare uno stato di sonnolenza, di insensibilità o di inerzia tale da togliere o da diminuire la capacità di difesa o di reazione; è opinione comune che non è tale una sostanza stupefacente che abbia unicamente un effetto analgesico⁴⁴.

Requisito necessario per la configurazione dell'aggravante in parola è che le armi o i narcotici siano consapevolmente⁴⁵ portati in dosso dal ladro, ma che non siano effettivamente adoperati per la commissione del furto, altrimenti si configurerebbe il diverso e più grave delitto di rapina⁴⁶.

Secondo una parte della dottrina, estremamente fedele al dato letterale dell'art. 625, n. 3, c.p., l'aggravante sussiste solo nel caso in cui il soggetto attivo porti le armi o i narcotici materialmente sulla sua persona, anche perché solo in questo caso

³⁹ In tal senso cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 82.

⁴⁰ Sul punto si vedano anche, MIEDICO, *Art. 625 Circostanze aggravanti, cit.*, 4448; MANDUCHI, *Art. 625. Circostanze aggravanti, cit.*, 3885; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 83; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 114.

⁴¹ PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 114.

⁴² PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 114.

⁴³ Cass. pen., 11.3.2003, C., n. 224796.

⁴⁴ PECORELLA, *Furto, cit.*, 383; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 83.

⁴⁵ Mettono in luce come dopo la riforma dell'art. 59, 2° co., del 1990 sui criteri di imputazione delle circostanze aggravanti, la consapevolezza del possesso rappresenti un requisito imprescindibile ai fini della configurazione dell'art. 625, n. 3, c.p., FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 83.

⁴⁶ In tal senso cfr. Cass. pen., 27.11.1989, Andreini, *CP*, 1991, 1052.

essi sarebbero certamente alla sua portata di mano e, dunque, facilmente utilizzabili per la realizzazione del furto⁴⁷; diversamente, altra parte della dottrina sostiene che in base ad una interpretazione conforme alla *ratio* della norma essa possa essere ritenuta sussistente anche nell'ipotesi in cui il soggetto porti le armi o i narcotici con sé, ad esempio in una borsa, durante la commissione del reato⁴⁸.

Infine, come già rilevato in precedenza nel § 2 per il furto commesso con violenza sulle cose, anche per questa circostanza, in seguito alla modifica apportata all'art. 380, 2° co., c.p.p. dal c.d. "Decreto per la sicurezza pubblica" del luglio 2009, è stato introdotto l'arresto obbligatorio nei casi di flagranza.

4. Il furto con destrezza ♦ La terza aggravante è oggi costituita dalla sola ipotesi "del fatto commesso con destrezza" (volgarmente definita "borseggio"), poiché, con la già più volte menzionata riforma del 2001, la seconda figura circostanziale ivi prevista, quella del furto commesso in abitazione o con strappo, è stata abrogata e trasformata in un'autonoma fattispecie incriminatrice collocata nel nuovo art. 624 *bis* c.p.

La *ratio* di questa aggravante, diversamente da quanto sostenuto dalla dottrina, non è unica, bensì duplice, potendo essere ravvisata tanto nella situazione di minorata difesa delle cose di fronte all'abilità del ladro⁴⁹, tanto nella maggiore pericolosità insita in una condotta furtiva realizzata dal soggetto attivo con astuzia e ricorrendo a particolari accorgimenti e precauzioni⁵⁰.

La nozione di destrezza utilizzata dal legislatore si identifica con ogni particolare forma di abilità, astuzia o sveltezza di cui si sia avvalso il ladro per la commissione del furto. Ciò significa che per il configurarsi di tale circostanza è necessario che il soggetto abbia fatto ricorso ad un *quid pluris* rispetto alla condotta necessaria e sufficiente per la sottrazione di una cosa mobile altrui, *quid pluris* consistente in ogni stratagemma utile ad aggirare la vigilanza normale del derubato ed a rendere la condotta furtiva per lui non percepibile.

Proprio tale requisito, quello dell'elusione della vigilanza del soggetto passivo, è, probabilmente, il dato più utilizzato in sede di valutazione dell'art. 625, n. 4, c.p. da parte della giurisprudenza. Come è stato precisato in una decisione della Suprema Corte del 2005, l'aggravante della destrezza è, infatti, configurata allorché

⁴⁷ PECORELLA, *Furto*, cit., 383; MIEDICO, *Art. 625*, cit., 4448.

⁴⁸ Di questo ordine di idee sono, ad esempio, PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 113; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 81.

⁴⁹ Propende per questa soluzione, tra gli altri, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 81.

⁵⁰ Sostengono, invece, tale conclusione, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 83.

l'attività di sottrazione sia caratterizzata da una particolare abilità dell'agente (anche espressa attraverso astuzia e rapidità), tale da menomare apprezzabilmente la capacità difensiva e la vigilanza del proprietario della cosa, comunque esse si prospettino nel momento di commissione del fatto e, quindi, anche laddove si traducano in una custodia precaria; ne deriva che sussiste l'aggravante in questione allorché la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento – previo attento studio dei movimenti della vittima – delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla borsa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di chi perda di vista la cosa per una frazione di tempo senza precludersi tuttavia il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa, ciò che configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente perché espressiva di una particolare attitudine criminale del soggetto⁵¹.

Si deve rilevare, inoltre, che la sua sussistenza non può essere fatta dipendere dal tipo di risultato conseguito dal ladro e, dunque, negata nel caso in cui ci sia stato l'impiego di una abilità straordinaria ma il derubato si sia accorto del furto in atto, e, viceversa, ravvisata in quello in cui, pur mancando tale abilità e sussistendo una semplice astuzia, il furto sia stato portato a compimento⁵². Anzi, l'atteggiamento soggettivo e l'eventuale presa di coscienza del furto da parte del derubato nel momento della sua realizzazione ed il suo impedimento sono assolutamente irrilevanti ai fini della valutazione della sussistenza della fattispecie aggravata in parola, dal momento che essa è integrata, sebbene, in base alla lettura in combinato disposto con l'art. 56 c.p., nella forma attenuata del tentativo, anche quando il derubato si sia accorto della commissione del furto e lo abbia impedito⁵³.

Peraltro, se ci si muove in questo ordine di idee, si arriva anche ad una ragionevole soluzione circa la ritenuta configurabilità di questa aggravante nel caso di furto commesso con destrezza in danno di una persona che si trovi in stato di incoscienza, come, ad esempio, un ubriaco o un infermo di mente. La risposta a tale quesito sarà, infatti, sicuramente negativa, poiché, in base al tenore letterale della

⁵¹ Così, Cass. pen., 23.3.2005, n. 15262; in senso conforme cfr. anche Cass. pen., 19.2.2005, DG, 2005, n. 22, 93, dove è stato affermato che questa aggravante sussiste qualora l'agente approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo, ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità del-

l'azione furtiva, idonea a non destare l'attenzione suddetta.

⁵² Di questo avviso sono MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4449; PECORELLA, *Furto, cit.*, 385. *Contra* cfr. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, in *Trattato dir. pen* Florian, Milano, 1936, 230.

⁵³ In questo senso cfr. Cass. pen., 27.10.1975, Bignone, *GP*, 1976, II, 360; in dottrina, cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 116.

legge, la sussistenza della circostanza di cui all'art. 625, n. 4, c.p. dipende esclusivamente dall'effettivo utilizzo da parte del soggetto, nello specifico caso concreto, di una particolare abilità nella esecuzione del furto, a prescindere dallo stato del soggetto passivo. Al più, in tale ipotesi, potrà ritenersi configurata la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa, di cui all'art. 61, n. 5, c.p.⁵⁴.

Come è stato recentemente precisato dalla Corte di Cassazione il furto con destrezza è integrato in presenza di una condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa. A tal fine, non è però necessario l'uso di una eccezionale abilità, per cui il derubato non possa in alcun modo accorgersi della sottrazione, basta invece che si approfitti di una qualsiasi situazione soggettiva od oggettiva, favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiché ciò costituisce di già espressione di quella maggiore criminalità in vista della quale la legge ha disposto un inasprimento della pena⁵⁵.

A lungo si è discusso se la destrezza debba necessariamente ricadere sulla persona vittima del furto, ovvero possa incidere anche sulle cose. Da un lato, ritenendo il dato della direzione sulla persona un elemento tacito della fattispecie utile per distinguerla dal furto con mezzo fraudolento, si è sostenuto che l'aggravante si configura solo nel primo caso, quando cioè l'uso della destrezza sia avvenuto sulla vittima, poiché nell'ipotesi diversa si configura la diversa circostanza del mezzo fraudolento di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p.⁵⁶.

Dall'altro, invece, facendo leva su un argomento di tipo storico (cioè la mancata specificazione rispetto al codice penale del 1889 che la destrezza deve operare sulla persona), si è affermato che essa si configura anche nell'ipotesi in cui riguardi le cose⁵⁷.

In realtà, nessuna delle due soluzioni appena prospettate sembra cogliere nel segno soffermandosi su un aspetto, quello della direzione della destrezza, non preso espressamente in considerazione dal legislatore. Invero, come si è già detto in precedenza, il tratto connotativo di questa fattispecie qualificata di furto non è costituito dall'oggetto su cui incide la particolare abilità del ladro, quanto, piuttosto, dalla

⁵⁴ Dello stesso avviso sono FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 83; MIEDICO, *Art. 625*, cit., 4449; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 117; MANDUCHI, *Art. 625*, cit., 3887; ed in giurisprudenza, Cass. pen., 8.10.1982, Montefusio, *RP*, 1983, 913.

⁵⁵ Così, Cass. pen., 8.5.2007, A., *GDir*, 2007, 71.

⁵⁶ In tal senso DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., 43; ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 326; CASTALDO, *Sui limiti della configurabilità della destrezza*, *AP*, 1976, II, 43 ss.

⁵⁷ Sul punto cfr. CASTALDO, *Sui limiti della configurabilità della destrezza*, cit., 43.

strumentalità di questo *quid pluris* nella commissione del furto e nella elusione della normale vigilanza del proprietario della cosa⁵⁸.

Per di più, questa interpretazione della aggravante in parola consente anche di tracciare una linea di demarcazione abbastanza netta con la affine figura del furto con mezzo fraudolento di cui all'art. 625, n. 2, c.p. Infatti, mentre la destrezza è funzionale ad aggirare la vigilanza del proprietario ricorrendo ad una particolare astuzia, la frode che caratterizza l'altra circostanza aggravante è funzionale ad aggirare gli ostacoli naturali o personali posti dal proprietario per impedire l'impossessamento dell'oggetto. E, dunque, esemplificando, si avrà il furto con destrezza nel caso del borseggio sul tram, mentre si avrà quello con mezzo fraudolento nel caso di ricorso alla c.d. scalata o ad una chiave contraffatta⁵⁹.

5. Il furto commesso da tre o più persone ♦ La quarta aggravante è costituita dal furto «commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio».

La *ratio* di tutte le circostanze racchiuse nell'art. 625, n. 5, c.p. è individuata anche in questo caso in due fattori strettamente correlati: la maggiore pericolosità di un furto commesso in presenza di una di queste condizioni e la corrispondente minorata difesa della vittima dei propri beni⁶⁰.

La prima figura circostanziata prevista in questo articolo è quella del fatto commesso da tre o più persone. A tal proposito è sorto qualche dubbio circa la portata di tale locuzione e precisamente se essa ricomprenda i soli autori materiali del fatto, o anche i concorrenti morali ed i soggetti non imputabili o non punibili.

Per quel che concerne il primo quesito, quello relativo ai concorrenti morali, una parte della dottrina, soffermandosi proprio sulla scelta del legislatore di utilizzare in questa occasione la locuzione "fatto commesso" in luogo di quella "sono concorsi" impiegata nell'art. 112 c.p., ritiene che l'aggravante si riferisca ai soli esecutori materiali⁶¹.

Diversamente, secondo i sostenitori di un diverso orientamento, l'aggravante si

⁵⁸ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 84; MANDUCHI, *Art. 625, cit.*, 3888; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 118, il quale sottolinea che la principale ragione giustificatrice dell'aggravamento di pena in tale occasione risiede nel «maggiore allarme che un furto commesso da più persone provoca nella collettività».

⁵⁹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 84; MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4450.

⁶⁰ In tal senso cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 84.

⁶¹ Di questo avviso sono, ad esempio, MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, 78; PECORELLA, *Furto, cit.*, 389; LANZI, *Furto, cit.*, 10.

riferisce anche ai concorrenti morali, poiché l'attuale art. 625, n. 5, c.p., a differenza del precedente art. 404 del codice penale Zanardelli, non richiede più per la sua configurabilità che il furto sia commesso da "tre persone riunite", cioè contestualmente presenti nel medesimo luogo al momento della realizzazione del furto; inoltre, a sostegno di questa tesi si rileva che l'aggravamento di pena in questo caso è connesso al maggior pericolo costituito dalla delinquenza associata, pericolo che è identico sia nel caso in cui il delitto sia realizzato simultaneamente da una pluralità di esecutori materiali, sia in quello in cui sia il frutto di una impresa criminosa divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti⁶².

Per quanto riguarda, invece, il secondo interrogativo, quello inerente ai soggetti non imputabili, sembrano esserci minori incertezze, poiché la dottrina è pressoché unanime nell'asserire che anche questi debbano essere computati nel numero di persone necessarie al raggiungimento della soglia numerica indicata nell'aggravante⁶³. A fondamento di tale conclusione si adduce anche l'ulteriore considerazione che «la *ratio* dell'aggravante si fonda sull'allarme sociale provocato da un fatto collettivo nella sua obiettività, mentre le sono indifferenti la responsabilità soggettiva e la punibilità delle persone che vi hanno partecipato. Perciò, anche se taluno dei concorrenti ha agito senza dolo, sono adempiuti i presupposti dell'aggravamento di pena»⁶⁴.

Tale aggravante si applica anche quando il numero dei concorrenti sia superiore a cinque, poiché essa, trovandosi in un rapporto di *species ad genus* con l'aggravante comune dettata dall'art. 112, n. 1, c.p., per simili ipotesi, finisce con l'assorbirla. Quest'ultima circostanza comune del concorso di persone, infatti, secondo quanto stabilito chiaramente dalla clausola di riserva di apertura, si applica «salvo che la legge disponga altrimenti»⁶⁵.

5.1. Segue: il furto commesso anche da una sola persona, che sia travisata ♦ Come si è già accennato in precedenza, la seconda figura circostanziata prevista in tale articolo è quella del furto commesso anche da una sola persona travisata.

⁶² PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 119; MIEDICO, *Art. 625*, cit., 4450; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 85; MANDUCHI, *Art. 625*, cit., 3888; in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., 18.2.1986, Passarella, CP, 1987, 2126.

⁶³ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 85; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., 66; LANZI, *Furto*, cit., 10; Cass. pen., 21.5.1979, Cap-

poni, GP, 1980, II, 282; Cass. pen., 9.6.1976, CP, 1976, 684; di opinione diversa è, invece, PECORELLA, *Furto*, cit., 391.

⁶⁴ Così, PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 119.

⁶⁵ PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 120.

L'aggravante in parola persegue le ipotesi in cui il soggetto attivo, ricorrendo a maschere, trucchi, caschi, scarpe ecc., alteri o celi le proprie sembianze, rendendo difficile l'identificazione o il riconoscimento⁶⁶.

Assolutamente indifferente ai fini della configurabilità della circostanza è l'eventuale riconoscimento ad opera del derubato del ladro, poiché secondo il dato letterale della legge è irrilevante se il soggetto travisato sia stato o meno identificato dalla vittima; come sempre ciò che conta per il legislatore nella descrizione delle figure aggravate è il comportamento del reo e non quello del soggetto passivo⁶⁷.

5.2. Segue: il furto commesso da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio

◆ Infine, la terza aggravante contenuta nell'art. 625, n. 5, c.p. è rappresentata dal furto commesso da un soggetto privo della effettiva qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, per agevolare la commissione della propria condotta furtiva, simuli di possederla. Essa non si configura nell'ipotesi in cui il soggetto commetta un furto abusando della propria qualifica soggettiva, poiché in questo caso trova applicazione la differente aggravante comune di cui all'art. 61, n. 9, c.p.

Il perno su cui ruota questa fattispecie aggravata è rappresentato proprio dall'uso indebito della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da parte di un soggetto che non la rivesta realmente, e dalla sua ostentazione; esempi tipici sono, infatti, quello del furto commesso dichiarando di essere un agente della polizia o vestendo una divisa dei carabinieri⁶⁸.

Si deve da ultimo osservare a tal proposito che anche per tutte queste tre circostanze descritte dall'art. 625, n. 5, c.p., in seguito alla modifica apportata all'art. 380, 2° co., c.p.p. dal c.d. "Decreto per la sicurezza pubblica" del luglio 2009, è stato introdotto l'arresto obbligatorio nei casi di flagranza.

6. Il furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori ◆ La quinta circostanza aggravante descritta dall'art. 625, n. 6, c.p. riguarda le ipotesi di furto commesso «sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, ne-

⁶⁶ MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4451; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 85.

⁶⁷ MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4450; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 85.

⁶⁸ MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4450; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 85; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 121.

gli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi e bevande».

La *ratio* di questo ennesimo aggravamento di pena per il furto può essere individuata nella situazione di minorata difesa del derubato che nel corso del viaggio non ha la possibilità di vigilare costantemente sul proprio bagaglio che per ragioni di necessità porta con sé. Peraltro, la minaccia di una risposta sanzionatoria più severa rispetto a quella ordinaria potrebbe assolvere anche una funzione di deterrenza nei confronti del soggetto attivo capace di controbilanciare la spinta alla commissione del furto derivante dalla maggiore facilità della sua realizzazione⁶⁹.

Requisito soggettivo necessario per configurare questa fattispecie circostanziata è che il derubato possieda la qualità di viaggiatore, cioè di persona che si allontana dal luogo di abituale residenza, o vi fa ritorno, con un qualsiasi mezzo di trasporto; tale qualità, naturalmente, non si perde se durante il viaggio si effettuano delle soste intermedie e spetta, oltre che alla persona che viene trasportata (ad es. il passeggero di un aereo che abbia regolarmente pagato il biglietto), anche al conducente del mezzo di trasporto o ad ogni altra persona che lavori a bordo dello stesso, come ad es. il pilota di un aereo o le *hostess* e gli *steward*⁷⁰.

Si badi, però, che tale qualifica non può essere attribuita indiscriminatamente ad ogni soggetto che non si trovi nella propria abitazione⁷¹, non potendo l'attività interpretativa oltrepassare mai i confini fissati dal legislatore, ed estendere il campo semantico del termine "viaggiatore" oltre i limiti del suo significato letterale. Ciò significa che, ad esempio, in un caso di furto in una stazione ferroviaria, nella nozione di viaggiatore si possa far rientrare anche il personale ferroviario che opera sul convoglio in viaggio temporaneamente fermo in stazione; ma non anche il personale di terra degli scali ferroviari o chiunque altro sia momentaneamente salito a bordo della vettura durante la sua sosta. In tale seconda ipotesi, difatti, non ci si limiterebbe a compiere una (legittima) interpretazione estensiva, ma si scivolerebbe

⁶⁹ Di questo avviso sono FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 85; nonché PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 122, il quale precisa che il *surplus* di pena in questo caso si spiega anche con il fatto che, per un verso, il viaggiatore non può stare «in una continua condizione di allarme circa la difesa dei beni che porta con sé» e, per altro verso, che essendo «distratto dalle cure e preoccupazioni del viaggio, nonché dalle novità delle situazioni che incontra, sorvegliata con minore cura i propri beni».

⁷⁰ In tal senso cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 123.

⁷¹ A questo proposito cfr. MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, 78, il quale puntualizza che non può essere considerato tale chi si sposta in auto da un punto all'altro della città, o si reca dalla casa all'ufficio; in senso leggermente difforme, PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 122, il quale afferma che, ai fini dell'attribuzione di questa qualifica, è necessario che sussista una certa distanza tra il luogo di partenza e quello di arrivo e che, quindi, ciò possa avvenire anche nei casi di spostamento tra casa ed ufficio nelle città di grandissime dimensioni.

nell'applicazione analogica, notoriamente vietata in materia penale in base all'esplícito disposto dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, che trova copertura costituzionale implicita nell'art. 25 Cost.⁷².

Requisito oggettivo è, invece, che le cose sottratte al viaggiatore costituiscano il suo bagaglio. Anche in questo caso bisogna prestare attenzione al significato da attribuire al termine bagaglio, senza scadere nell'analogia. Pertanto, si può considerare tale ogni oggetto che il viaggiatore «porta con sé per necessità o per comodità personale o per le finalità del viaggio» (valigie, borse, zaini ecc.), sia in prima persona, sia avvalendosi della collaborazione di un altro individuo, come ad esempio nel caso di un portabagagli di un albergo⁷³; mentre è discusso se possa essere sussumto in questa nozione anche ogni altro oggetto che si porta ordinariamente con sé o facente parte dell'abbigliamento personale quotidiano (ad es. giacca, orologio, occhiali, telefono cellulare, borsa da donna ecc.).

Ad avviso di una parte della dottrina, più attenta al dato letterale della legge, la risposta dovrebbe essere negativa, trattandosi di oggetti strettamente personali e non assimilabili a quelli diversi che costituiscono il "bagaglio del viaggiatore"⁷⁴.

Al contrario, secondo altra parte della dottrina che, invece, valorizza una prospettiva di tipo teleologico, la risposta dovrebbe essere positiva, non essendoci una valida spiegazione della ragione per la quale «il ladro debba essere punito più gravemente se ha portato via una valigia, e meno gravemente se ha sottratto la giacca, magari con il portafogli, che il viaggiatore aveva appeso, **riposare**, a uno degli appositi sostegni del vagone»⁷⁵.

Infine, terzo requisito richiesto ai fini della sussistenza di questa ennesima ipotesi qualificata di furto è che essa si sia consumata in uno dei luoghi tassativamente indicati dalla norma e, cioè: veicoli, stazioni, scali o banchine, alberghi o altri esercizi⁷⁶.

⁷² Sul punto si veda C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale, parte generale*, 3^a ed., Torino, 2008, 74; MANDUCHI, *Art. 625, cit.*, 3889. Analogamente, in giurisprudenza cfr. Cass. pen., 16.7.1999, Piccone, *GP*, 2000, II, 12, dove, con riferimento ad un caso di furto perpetrato nei confronti di una borsa portata a tracolla da una persona che si trovi all'interno della stazione ferroviaria, è stato precisato che, ai fini di questa aggravante, deve risultare certo che la vittima del furto si stia spostando dalla sua abituale dimora per recarsi in un altro luogo e che la sua presenza all'interno della stazione o di ogni altra struttura destinata ad accogliere i

viaggiatori non sia dovuta ad altri, contingenti motivi.

⁷³ Così FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 86; MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, 78.

⁷⁴ Di tale avviso sono PECORELLA, *Furto, cit.*, 394; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 86.

⁷⁵ Così, PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 123, cui si rinvia anche per riferimenti giurisprudenziali.

⁷⁶ Di recente la Suprema Corte (Cass. pen., 15.2.2006, n. 31557, *RCP*, 2007, 192) si è pronunciata sulla nozione di stazione, affermando che «il termine "stazione" indica un concetto che si estende, da "genus ad speciem", a tutte le installazioni e aree, locali di transito o di so-

7. Il furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici ♦ La circostanza disciplinata dall'art. 625, n. 7, c.p., elenca diverse ipotesi di aggravamento della pena, la prima delle quali riguarda il fatto «commesso su cose esistenti in uffici e stabilimenti pubblici».

La *ratio* anche in questo caso non è individuabile in un solo principio giustificatore, bensì in due distinti fattori, e, precisamente, la particolare collocazione, condizione o destinazione pubblica della cosa oggetto del furto⁷⁷, e la maggiore pericolosità dimostrata dal colpevole nella sottrazione di un bene dotato di questa caratteristica⁷⁸. A questo proposito, si deve rilevare che una recente decisione della Suprema Corte ha, invece, rifiutato una simile lettura ed ha trascurato entrambi i motivi ora esposti e, recuperando una tralaticia nozione del bene giuridico pubblica amministrazione, ha affermato che il motivo dell'aumento della risposta punitiva in questo caso «consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici»⁷⁹.

Con il termine “uffici” si intende definire i luoghi di svolgimento di una attività annoverabile o tra le pubbliche funzioni o tra i pubblici servizi (ad es. Tribunali, Questure, Ministeri, studi notarili ecc.); con il termine “stabilimenti pubblici”, invece, i locali dove si esercitano attività strumentali al soddisfacimento di bisogni pubblici (ad es. poste, scuole pubbliche, cortili di ospedali⁸⁰, stazioni ferroviarie⁸¹ ecc.)⁸².

Il requisito della “pubblicità” di questi spazi dipende non dalla loro eventuale destinazione al pubblico, bensì dalla tipologia di attività di pubblico interesse o utilità ivi esercitate⁸³.

Ai fini della configurazione della circostanza è sufficiente che la cosa esista nell'ufficio o stabilimento pubblico. Ciò significa che non è necessario che essa si trovi in un rapporto di strumentalità con le attività svolte in tali luoghi, o che sia dete-

ste, uffici e attrezzature adibite a servizi ausiliari e quant'altro esistente ricollegabile al viaggio delle persone che colà si recano con i propri bagagli».

⁷⁷ MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, 79.

⁷⁸ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 86.

⁷⁹ In questi termini, cfr. Cass. pen., 4.3.2008, n. 13099. Per una interpretazione moderna del bene giuridico pubblica amministrazione si veda il recente lavoro di SESSA, *Infedeltà e oggetto della tutela nei reati contro la pubblica amministrazione. Prospettive di riforma*, Napoli, 2006.

⁸⁰ Cass. pen., 30.9.1983, Ripamonti, *CP*, 1985, 1098.

⁸¹ Così, Cass. pen., 17.3.1971, Benigni, *GP*, 1972, II, 260; sul punto, cfr., da ultimo, Cass. pen., 16.4.2008, n. 20022.

⁸² PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 132; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 86; per una elencazione dei luoghi considerati uffici o stabilimenti pubblici dalla giurisprudenza cfr. MANDUCHI, *Art. 625, cit.*, 3891.

⁸³ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 86.

nuta da un pubblico ufficiale, essendo sufficiente la sua mera esistenza in quegli ambienti.

Di recente, la Suprema Corte si è spinta leggermente oltre, affermando che «è indifferente che la cosa non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure che non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte», essendo sufficiente che essa “esista” (anche addosso a privati) al momento del furto all’interno dei suddetti locali⁸⁴.

7.1. Segue: su cose sottoposte a sequestro o pignoramento ♦

La seconda figura aggravata contenuta nel numero 7 dell’art. 625 c.p. concerne il furto commesso su cose «sottoposte a sequestro o a pignoramento».

La *ratio* risiede nella opportunità di tutelare in maniera rafforzata quei beni che si trovino in una delle due condizioni di particolare vincolo giuridico descritte dalla norma, vale a dire sotto sequestro o pignoramento.

Trattandosi di un elenco tassativo, l’aggravante può essere applicata unicamente al sequestro ed al pignoramento e, dunque, una sua eventuale estensione anche all’ipotesi di un furto commesso nei confronti di una cosa sottoposta ad una procedura fallimentare, si sostanzierebbe in una illegittima analogia *in malam partem* vietata, come detto, dall’ordinamento⁸⁵.

La fattispecie in questione si differenzia rispetto a quella di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 c.p. sotto il profilo del soggetto attivo; nel caso del furto aggravato, infatti, l’autore del furto è un terzo estraneo, mentre in quello di cui all’art. 334 c.p. è il custode della cosa.

⁸⁴ Cfr. Cass. pen., 4.3.2008, n. 13099, *cit.*, che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell’aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un telefono cellulare sottratto dall’interno del soprabito che la persona offesa, dovendo conferire con un funzionario, aveva lasciato nella sala d’attesa dell’ufficio cui il funzionario era addetto. Di diverso avviso sono, invece, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 86, i quali ritengono che ai sensi dell’art. 625, n. 7, c.p., le cose devono esistere nei luoghi pub-

blici e, quindi, devono avere un rapporto non occasionale, né fortuito con tali ambienti, non essendo sufficiente che vi si trovino solamente.

⁸⁵ Dello stesso ordine di idee sono PECORELLA, *Furto, cit.*, 399; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 87; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 136; CAPPITELLI, *Questioni vecchie e nuove sull’aggravante speciale ex art. 625, n. 7 c.p.*, CP, 2004, 3230; in senso opposto si veda una risalente pronuncia della Suprema Corte, Cass. pen., 2.4.1971, GP, 1972, II, 795.

7.2. Segue: su cose esposte alla pubblica fede ♦ La terza fattispecie inerisce al fatto commesso su cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede»⁸⁶.

La *ratio* è rappresentata in questo caso dalla peculiare condizione di minorata difesa della cosa che, per usi sociali (come ad es. nel caso degli indumenti lasciati incustoditi per fare un bagno) o per impossibilità materiale (come ad es. nel caso degli alberi o delle piante di un giardino), non possa essere custodita adeguatamente dal legittimo proprietario, e si trovi in un luogo facilmente accessibile a chiunque e, dunque, anche ad eventuali soggetti malintenzionati⁸⁷.

Presupposto necessario per la sussistenza di questa aggravante, peraltro estremamente diffusa nella prassi, è che la cosa sottratta sia esposta alla pubblica fede. Con tale locuzione si intende individuare ogni oggetto che sia esibito ad un numero indeterminato di soggetti, confidando nel naturale sentimento di onestà e rispetto di ognuno per l'altrui possesso⁸⁸. È indifferente che esso sia collocato in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in un luogo privato, poiché, ai sensi della legge, ciò che conta è la sua destinazione funzionale e la facilità di accesso da parte dei terzi, non la natura del luogo della sua materiale collocazione⁸⁹. Così come è indifferente che si tratti di una cosa facilmente o difficilmente asportabile; l'aggravante, difatti, non è esclusa nel caso di sottrazione ad esempio di blocchi di marmo, di fili di rame, di travi metalliche ecc.⁹⁰.

Qualche dubbio interpretativo può sorgere circa la configurabilità della aggravante nei casi in cui il furto sia consumato su beni esposti all'interno di un super-

⁸⁶ In argomento cfr. PALAZZO, *Considerazioni sulla compatibilità fra le aggravanti della pubblica fede e dell'uso di violenza o di mezzi fraudolenti*, T., 1971, 162 ss.; MALINVERNI, *L'esposizione alla pubblica fede*, GI, 1947, II, 82 ss.

⁸⁷ In dottrina, sul punto, si vedano CAPPISELLI, *Questioni vecchie e nuove*, cit., 3228; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 125; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 87; analogamente, in giurisprudenza cfr. Cass. pen., 25.6.2008, G., *GDir*, 2008, 40, 87, dove è stato ribadito che «l'intento dell'aggravamento sanzionatorio è quello di garantire una tutela privilegiata a beni soggetti a una minorata difesa rispetto alla possibilità di impossessamento da parte di terzi»; Cass. pen., 3.5.2007, A., *GDir*, 2007, 34, 65.

⁸⁸ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 87.

⁸⁹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 87; sul punto, molto chiaramente, cfr. Cass. pen.,

8.2.2006, n. 9022, CP, 2007, 2498, dove è specificato che la sussistenza dell'aggravante «non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la “cosa”, ma alla condizione di esposizione di essa alla “pubblica fede”, trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (fattispecie in tema di carnet di assegni lasciato in un ufficio privato. La Corte ha rigettato il ricorso rilevando che, nel motivo di gravame, nulla era stato dedotto sul fatto che il luogo in cui era stata lasciato il bene, per le sue caratteristiche, potesse non averne facilitato la sottrazione)».

⁹⁰ PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 126.

mercato o di un centro commerciale, dove esista un sistema di videosorveglianza o dei mezzi di protezione del bene.

La risposta a tale quesito dipende dalla tipologia del sistema di videosorveglianza e degli altri mezzi di protezione del bene. Sicché essa sarà esclusa, quando il congegno predisposto sia preposto, anziché alla generica sorveglianza degli ambienti in cui si svolge l'attività commerciale, alla specifica protezione, in maniera continuativa e non saltuaria, del bene, come avviene, ad esempio, nel caso della placca antitaccheggio apposta alla merce che consente di segnalarne la eventuale asportazione abusiva al passaggio obbligato alla cassa del supermercato⁹¹.

Diversamente, essa sussisterà quando il sistema non abbia queste prerogative, come nel caso affrontato da una recente decisione della giurisprudenza di merito «in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta sui banchi di un supermercato ove la scelta delle merci avviene con il sistema del *self service*, anche se è presente la vigilanza praticata dagli addetti e un impianto di videosorveglianza, poiché tali circostanze non importano la sussistenza di un efficace sistema continuativo e non eventuale di controllo, richiedendosi al contrario, per escludere l'operatività dell'aggravante che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, come può definirsi l'apposizione sulle merci in vendita della c.d. placca antitaccheggio»⁹².

Ulteriore requisito connotativo della presente aggravante è che l'esposizione alla pubblica fede trovi la sua causa in una delle tre ipotesi tassativamente elencate dall'art. 625, n. 7, c.p., vale a dire, nella necessità, nella consuetudine o nella destinazione⁹³.

La prima ipotesi, quella della esposizione per necessità, ricorre quando il soggetto passivo del furto sia stato costretto a lasciare la cosa incustodita, vale a dire, quando abbia come unica alternativa per tenere o utilizzare o beneficiare della cosa quella di lasciarla in un posto facilmente accessibile a chiunque, anche ad eventuali ladri. Essa sussiste non solo nel caso di costrizione assoluta, ma anche relativa e, dunque, anche quando l'eventuale predisposizione di un sistema di guardiania e

⁹¹ In tal senso cfr. Cass. pen., 7.11.2007, D., *GDir.*, 2008, n. 9, 68, o *RP*, 2008, 389.

⁹² In tal senso, A. Reggio Calabria, 13.10.2007; in senso conforme cfr. Cass. pen., 20.9.2006, M., *CP*, 2007, 4177, dove è stato precisato che l'aggravante sussiste «nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del *self service* – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di ca-

attere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale».

⁹³ Tale ulteriore requisito è stato espressamente individuato come elemento necessario per la circostanza in parola da Cass. pen., 25.6.2008, G., *cit.*

di custodia della cosa comporterebbe costi economici eccessivi o una grave complicazione per il legittimo proprietario⁹⁴.

Si tratta, probabilmente della circostanza statisticamente più diffusa tra le tre, poiché è quella contestata nei frequentissimi casi di furto di auto in sosta nella pubblica via.

A tale riguardo si deve, però, osservare come, secondo il corretto avviso della Suprema Corte, non ogni ipotesi di furto d'auto incustodita possa essere sussunta nella figura qualificata di cui all'art. 625, 1° co., n. 7, c.p. Se, certamente, configura l'ipotesi aggravata il furto della macchina lasciata per qualsiasi motivo incustodita in strada, addirittura, con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto⁹⁵, non altrettanto si può asserire per il furto di una vettura dotata di un sistema di allarme⁹⁶.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in tale seconda ipotesi si deve necessariamente verificare in concreto la tipologia del sistema di allarme di cui è dotata l'automobile oggetto del furto.

Se si tratta di un antifurto ordinario, di tipo meccanico o elettronico, sussisterà l'aggravante dell'esposizione alla pubblica via⁹⁷; diversamente, se si tratta di antifurto satellitare radiocontrollato che abbia consentito il tempestivo ed esatto rilevamento del veicolo a seguito dello spostamento per poche centinaia di metri, essa non sussisterà, ma si configurerà il furto semplice o, addirittura, il mero tentativo di furto semplice.

In tal caso, ad avviso della Suprema Corte, si può ritenere che la vettura sottratta non sia mai uscita dalla sfera di sorveglianza continuativa dell'incaricato della sua protezione (la società che gestisce il sistema satellitare su mandato rilasciato all'atto della stipulazione del contratto collegato alla attivazione di detto antifurto) e, conseguentemente, neanche del suo proprietario, sicché il delitto configurabile non è il furto aggravato di cui all'art. 625, n. 7, c.p., bensì quello meramente tentato di cui al combinato disposto degli artt. 56 e 624 c.p.

Per un verso, infatti, il furto non può dirsi consumato, poiché l'oggetto sottratto non è mai uscito dalla sfera di vigilanza del proprietario e non è mai passato nel

⁹⁴ In tal senso cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 130.

⁹⁵ Sull'applicabilità anche in questo ultimo caso della circostanza in questione, cfr. Cass. pen., 8.5.2007, A., *RP*, 2008, 163.

⁹⁶ In tal senso cfr. MANDUCHI, *Art. 625, cit.*, 3891, cui si rinvia per l'indicazione di ulteriori decisioni giurisprudenziali in argomento.

⁹⁷ Com'è noto, infatti, con riferimento ai

congegni "antifurto" (non satellitari) installati su un'autovettura parcheggiata nella pubblica via, la giurisprudenza prevalente è incline ad ammettere la sussistenza dell'aggravante, sul rilievo che tali congegni non assicurano una vigilanza continuativa e diretta. Si veda, ad es., Cass. pen., 4.7.1989, Panbianchi, n. 182026; Cass. pen., 15.6.1979, Torti, *RP*, 1980, 553.

possesso del ladro; per altro verso, non può qualificarsi come aggravato dall'esposizione alla pubblica via, perché essendo rimasto sempre sotto il diretto e continuo controllo del proprietario (tramite la società di gestione del servizio di sorveglianza satellitare) non è mai stato lasciato incustodito nella pubblica via⁹⁸.

Sempre sulla base di considerazioni analoghe, relative al tipo di controllo assiduo e continuativo sul bene oggetto del furto, la giurisprudenza si è orientata nel ritenere configurata l'aggravante anche nel caso in cui il furto sia avvenuto in una zona aperta al pubblico, ma controllata con un sistema di videosorveglianza, poiché questo, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate dalla telecamera, non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo⁹⁹.

Le discussioni in merito alla applicabilità della suddetta aggravante nei casi di furto di automobili non riguardano, però, unicamente il caso di furto del veicolo lasciato incustodito nella pubblica via, concernendo anche quello, altrettanto diffuso, della sottrazione degli oggetti lasciati incustoditi al suo interno.

Una adeguata soluzione sembra essere stata di recente individuata sulla base della valutazione della tipologia e delle caratteristiche degli oggetti rubati e, quindi, della effettiva necessità del loro abbandono all'interno del veicolo. Pertanto, si tende a ritenere qualificata la circostanza in esame nel caso di furto di accessori¹⁰⁰ o

⁹⁸ In questi termini si è pronunciata Cass. pen., 21.10.2008, n. 44157, *DPP*, 2009, 148, con nota di Corbetta; più precisamente, in quella occasione la Corte ha ritenuto insussistenti le condizioni per configurare l'aggravante in esame, dato che «la tutela del bene non era lasciata, in tutto o in parte, all'altrui rispetto, ma risultava preservata da congegni capaci di assicurare (...), una sorveglianza assidua (continuativa) ad opera dalla società che gestiva per conto del proprietario il sistema di rilevamento satellitare del bene: in situazione insomma in cui la realizzazione del tentativo di furto non è stata resa possibile né in alcun modo favorita dalla indistinta esposizione della cosa all'altrui onestà, ma s'è verificata solo a causa della malaccorta pregressa perdita delle chiavi della vettura». In senso contrario, per quanto riguarda la possibilità di degradare il furto di un'auto dotata di antifurto satellitare al livello del tentativo di furto semplice, cfr. Cass. pen., 11.12.2002, n. 4824, *DPP*, 2003, 425, con nota di Corbetta, dove la Cass. ha affermato che in questo caso sussiste il furto con-

sumato poiché, «dal momento in cui il soggetto attivo del reato si allontana dalla sfera di controllo materiale del detentore fino all'attivazione della rilevazione su richiesta conseguente al fatto, il bene sottratto non può dirsi neanche rientrando nella sfera di un controllo giuridico, che ben potrebbe esser esercitato a mezzo di un soggetto diverso dal detentore: è dunque evidente che il rapporto tra detentore e bene s'interrompe, che non ha luogo una costante vigilanza durante le fasi dell'azione illecita, sì che il successivo rilevamento satellitare ha una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera del titolare». La successiva conoscenza del luogo in cui si trova il bene sottratto ed il suo eventuale recupero, quindi, non incidono sulla consumazione del furto, poiché la soglia del tentativo è già stata varcata nel momento in cui «la cosa è uscita dalla sfera materiale e giuridica del soggetto passivo».

⁹⁹ Così, Cass. pen., 8.11.2007, n. 6682.

¹⁰⁰ In questi termini si veda Cass. pen., 16.1.1987, *Vuccisano*, *RP*, 1987, II, 985; nonché,

parti essenziali della vettura¹⁰¹ o di apparecchiature di ordinaria dotazione della stessa¹⁰² e ad escluderla in quello di impossessamento di oggetti superflui rispetto al funzionamento ed all'utilizzo ordinario della vettura.

Ad esempio, secondo il corretto avviso dei giudici di legittimità, la fattispecie di furto qualificata di cui all'art. 625, n. 7, c.p., non è configurabile nel caso di sottrazione di un telefono cellulare lasciato a bordo di un veicolo parcheggiato sulla pubblica via, trattandosi di apparecchio che non costituisce normale dotazione del veicolo e che, d'altra parte, è facilmente ed usualmente destinato alla custodia sulla persona del proprietario. Ciò in quanto devono considerarsi esposti alla pubblica fede per necessità, solo quegli oggetti lasciati all'interno di un veicolo in sosta che, pur non essendone parti essenziali o pertinenze, ne costituiscono, secondo l'uso corrente, normale dotazione, come, ad esempio, le autoradio o congegni similari destinati al "comfort" delle persone che occupano il veicolo, e che vanno considerati oggetti di usuale corredo del veicolo stesso¹⁰³.

Tale non è, dunque, il telefono cellulare che non ha alcuna connessione con il mezzo sul quale viene lasciato incustodito, ed è altresì destinato ad essere tenuto sulla persona del proprietario. Per cui il suo abbandono all'interno dell'autovettura integra un comportamento di trascuratezza e di negligenza del legittimo proprietario, antitetico con il requisito della necessità richiesto dall'art. 625, n. 7, c.p. per la configurabilità del furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede¹⁰⁴.

La seconda ipotesi, quella della esposizione per consuetudine, riguarda le cose lasciate incustodite per abitudine generale o per usi sociali di un determinato luogo, durante lo svolgimento di talune attività. L'esempio paradigmatico, ed anche questa volta frequentemente ricorrente nelle statistiche giudiziarie, è quello delle borse, indumenti, occhiali, portafogli, ecc., lasciati incustoditi in spiaggia per fare un bagno a mare¹⁰⁵.

Infine, la terza ipotesi, quella della esposizione per destinazione, si verifica allor-

con riferimento all'ipotesi specifica del furto di autoradio estraibile largamente diffuso fino agli anni Novanta, Cass. pen., 5.5.1995, *CP*, 1996, 3319. Sul punto per ulteriori approfondimenti cfr. CAPPITELLI, *Questioni vecchie e nuove*, cit., 3232.

¹⁰¹ Su tale caso cfr. Cass. pen., 15.4.1982, Mavilia, *CP*, 1983, 1762 s.

¹⁰² Cass. pen., 1.7.1986, Controne, *RP*, 1987, 641.

¹⁰³ Così, Cass. pen., 27.2.2007, F., *GDir*, 2007, 20, 93.

¹⁰⁴ In questo senso cfr. Cass. pen., 9.8.2005,

Camillo, *GI*, 2006, 839, nonché *CP*, 2006, 938 ss. con nota di Bertoli.

¹⁰⁵ Proprio relativamente a quest'ultima ipotesi la Cass. in una recente pronuncia (Cass. pen., 19.3.2008, n. 14305) ha ritenuto sussistente l'aggravante nel caso in cui il soggetto attivo «si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto, lasciare incustoditi tali oggetti da parte di coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno».

ché la cosa sia per la sua stessa natura destinata a restare incustodita, come nel caso degli alberi o le piante posti all'esterno di un'abitazione, o di un distributore automatico di bevande e cibi.

7.3. Segue: su cose destinate a pubblico servizio ♦ La quarta aggravante, infine, riguarda il furto commesso su cose «destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»¹⁰⁶.

La *ratio* è analoga a quella delle cose esistenti in edifici o stabilimenti pubblici, solo che in questo caso l'aggravamento è legato alla peculiare destinazione funzionale della *res* al perseguimento di finalità pubbliche.

Presupposto necessario per la configurazione della figura di furto in esame è quello della attualità della destinazione della cosa agli scopi pubblici; se, dunque, il bene sottratto non è più, per una qualsiasi ragione, utilizzato per tali obiettivi essa deve essere esclusa¹⁰⁷.

La prima situazione, quella della destinazione a pubblico servizio, ricorre nelle ipotesi in cui la cosa è adibita all'appagamento di esigenze diffuse della collettività, come ad es. nei casi di impianti di erogazione dell'energia elettrica.

La destinazione a pubblica utilità si configura, invece, quando il bene, indipendentemente dalla sua appartenenza pubblica o privata, assolva una funzione di utilità generale, come ad esempio nel caso dei libri di una biblioteca (anche privata) aperta al pubblico, o (sebbene non ci sia ancora sul punto uniformità di vedute) della ghiaia e della sabbia di un letto di fiume¹⁰⁸, o delle acque fluviali asportate mediante aspirazione delle stesse e convogliamento di invasi di cui l'agente abbia la disponibilità¹⁰⁹, o degli alberi appartenenti ad un comune, e adibiti a una funzione ornamentale¹¹⁰.

¹⁰⁶ In argomento si rinvia a CAPPITELLI, *Questioni vecchie e nuove*, cit., 3234 ss.; LEONE, *Il concetto di cose destinate a pubblica rilevanza*, RP, 1961, II, 856.

¹⁰⁷ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 88; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 134.

¹⁰⁸ Sul punto, a sostegno della configurabilità dell'aggravante in questo caso, cfr. SALDO, *Estrazione abusiva di ghiaia da alveo di fiume: è furto aggravato?*, DPP, 2003, 857, la quale rileva, però, come solo negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità sembri essersi orientata in tale direzione, dopo averla negata per quasi cinquant'anni; dello stesso avviso è Cass. pen., 12.6.2002, n. 34360, *ivi*; Cass. pen., 14.10.2002,

CP, 2003, 657; nonché, da ultimo, Cass. pen., 22.1.2004, T., RP, 2004, 1104, che ha affermato che «la sottrazione non autorizzata di materiali inerti dal lido del mare o dal letto dei fiumi costituisce **furto aggravante** ai sensi dell'art. 625, n. 7, c.p., sotto il duplice profilo dell'esposizione alla pubblica fede e della destinazione a pubblica utilità, potendosi peraltro escludere la configurabilità del reato, in base al principio di offensività, quando il fatto sia di minima entità e tale, quindi, da non porre a rischio il bene protetto».

¹⁰⁹ In tal senso si veda, Cass. pen., 2.10.2004, P., RP, 2005, 584, nonché, CP, 2006, 202, la quale ha affermato che «configura il

La destinazione a pubblica difesa ricorre quando le cose, sempre indipendentemente dalla loro proprietà pubblica o privata, fungano da mezzo di protezione della incolumità o della sicurezza collettiva, come ad es. nei casi degli estintori, dei semafori, dei fari marittimi.

Infine, la destinazione a pubblica reverenza sussiste nelle ipotesi in cui le cose siano oggetto di culto o destinate al suo esercizio, o espressione di ideali civili, come ad es. nelle ipotesi degli oggetti ornamentali delle tombe, o i cimeli storici di una nazione.

8. Il furto commesso su tre o più capi di bestiame ♦ La circostanza aggravante descritta dall'art. 625, n. 8, c.p., tradizionalmente definita "abigeato" (dal latino *ab agere*, condurre via da un luogo), riguarda le ipotesi di furto commesso «su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, o su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria»¹¹¹.

La *ratio* dell'aggravamento della pena in questo caso è individuata nella esigenza di approntare un livello di tutela più elevato nei confronti del patrimonio zootecnico e della pastorizia, che in determinate zone di Italia (si pensi, in particolare, alla Sicilia ed alla Sardegna)¹¹², soprattutto in passato, costituiscono una fonte primaria di sostentamento per l'economia.

A ben vedere, oggi, l'abigeato, a differenza di quanto avveniva al tempo dell'e-

reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, c.p. il prelievo di acqua dal fiume, senza la necessaria concessione; la sussistenza della circostanza aggravante è consequenziale alla natura demaniale del fiume ed alla destinazione pubblica delle acque, ed alla necessità di impedire ogni sottrazione non autorizzata delle stesse, tale da porre a rischio la loro pubblica utilità, a causa di una possibile ridotta fruizione del bene nel suo complesso e nelle singole componenti».

¹¹⁰ Si è espressa in favore della configurabilità dell'aggravante *de qua* nel caso di furto di alberi ornamentali del comune, Cass. pen., 17.1.2007, D.P.E., CP, 2008, 622.

¹¹¹ Sul punto cfr. PELUSO, *Abigeato*, in *Dig. pen.*, I, Torino, 1987, 24 ss.

¹¹² Proprio per questa natura fortemente localizzata del delitto di abigeato, il legislatore (in tempi decisamente risalenti) ha emanato una normativa *ad hoc* relativa alla repressione di questo fenomeno criminoso in ben delimita-

te aree geografiche (il r.d. 14.7.1898 n. 404 ed il d.l.l. 11.2.1917 n. 249, tuttora vigenti, relativi alla repressione dell'abigeato in Sicilia, Sardegna e nelle province meridionali) che ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini italiani dinanzi alla legge. La C. cost., con ordinanza del 16.6.1973, n. 178, ha, però, ritenuto infondata tale questione senza soffermarsi sul merito, ma limitandosi a constatare che la veste giuridica del provvedimento impugnato (regio decreto «carente della forza e del valore proprio delle leggi formali e degli atti equiparati») lo rendeva insindacabile. Di recente, una analoga questione è stata rigettata dalla Suprema Corte perché ritenuta manifestamente infondata, «in quanto la disciplina particolare recata dalle predette leggi mira a reprimere fenomeni criminosi propri di alcune zone d'Italia, assicurando pace e sicurezza nelle campagne» (Cass. pen., 12.1.1983, Sciortino, GP, 1984, II, 25).

manazione del codice penale, quando negli anni Trenta l'economia italiana aveva ancora una spiccata vocazione agricolo-pastorale, sembra essere una ipotesi delittuosa abbastanza marginale, la cui incidenza è circoscritta a ben determinate, e sempre più ristrette, aree geografiche¹¹³.

In ogni caso, a prescindere dalla sua scarsa frequenza nelle statistiche giudiziarie, ciò che si può preliminarmente constatare è che, anche questa volta, ci troviamo al cospetto di una norma che descrive più d'una circostanza aggravante.

La prima è relativa al furto di almeno tre animali raccolti in gregge o in mandria e, dunque, appartenenti ad un insieme omogeneo; unico presupposto necessario per la sua sussistenza è che non si tratti di animali dispersi o allo sbando, non essendo espressamente richiesto dalla legge, né che esista un pastore o un custode a guardia del gregge/mandria, né che questo sia rinchiuso all'interno di un recinto di protezione¹¹⁴.

Qualche dubbio interpretativo può concernere al più i concetti di gregge e di mandria, non esistendo parametri numerico-quantitativi, neanche negli usi linguistici o nelle consuetudini rurali, per stabilire quale sia il numero minimo di animali necessario per integrare l'uno e l'altro. Approssimativamente, una parte della dottrina, ritiene che il numero di animali sufficiente per configurare un gregge o una mandria sia cinque¹¹⁵. Secondo altra parte della dottrina, invece, in assenza di una espressa menzione da parte della legge di questo parametro quantitativo, l'individuazione di tale numero spetterà al giudice di merito, in base alla valutazione della specie degli animali, del luogo dove erano tenuti ecc.¹¹⁶.

Il tenore letterale della disposizione in parola, che parla espressamente di bestiame e di mandrie o greggi, porta, inoltre, ad escluderne l'applicabilità nei confronti degli animali da cortile, come polli, conigli, galline, nonché dei pesci di allevamento o delle arnie di api ecc.¹¹⁷.

La seconda, invece, è relativa al furto di bovini o equini. Dato il maggior valore economico di tali animali, il legislatore non ha fissato soglie quantitative di sbarramento, né ha specificato peculiari modalità realizzative, ma ha semplicemente ritenuto sufficiente per la sussistenza della circostanza la sottrazione anche di un solo capo di bestiame, a prescindere da qualsiasi altro requisito modale, e, dunque, dell'appartenenza o meno ad una mandria/gregge. Anche in questo caso è del tutto

¹¹³ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 89.

¹¹⁴ In tal senso cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 89.

¹¹⁵ PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 136; secondo PECORELLA, *Furto, cit.*, 408, invece,

possono essere sufficienti anche solo tre animali.

¹¹⁶ Di questo avviso è MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano, cit.*, 336.

¹¹⁷ Sul punto cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 136.

irrilevante se l'animale rubato sia libero, legato, o rinchiuso in una stalla. Ciò che conta è la sua furtiva sottrazione¹¹⁸.

Ad avviso di una parte della dottrina, inoltre, l'aggravante sussiste anche qualora gli animali rubati siano stati in precedenza uccisi. Più precisamente, nella sola ipotesi in cui siano stati uccisi al precipuo scopo di agevolare il trasferimento e consentirne l'impossessamento e non anche in quella in cui l'uccisione sia stata fine a sé stessa; in tale circostanza troverà applicazione, infatti, la diversa fattispecie di cui all'art. 638, 2° co. c.p., che incrimina espressamente l'uccisione di animale altrui¹¹⁹.

9. Il furto commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi ♦ Un'ennesima circostanza aggravante è stata introdotta con una delle tante leggi emergenziali che hanno contraddistinto la politica criminale italiana degli anni Settanta ed Ottanta, e precisamente dall'art. 4, della l. 8.8.1977, n. 533, in materia di contrasto al terrorismo. Questa legge speciale prevede che se il furto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi si applica la pena da tre a dieci anni e la multa (dopo l'aumento operato con la riforma del 2001) da euro duecentosei a euro millecinquecentoquarantanove¹²⁰.

La *ratio* dell'aumento della risposta sanzionatoria viene ravvisata, da un lato, nella esigenza di arginare il fenomeno (molto diffuso in quegli anni di forti contrasti sociali e politici) del saccheggio delle armerie e dei depositi di armi da parte dei gruppi terroristici eversivi, al fine di procurarsi gli strumenti indispensabili per il perseguimento dei loro obiettivi di sovversione dell'ordine costituito; dall'altro, nella particolare pericolosità oggettiva delle cose oggetto del furto, le armi per l'appunto¹²¹.

Presupposto applicativo di questa figura qualificata di furto è il luogo di consumazione del furto. Essa, difatti, non si configura in tutte le ipotesi di sottrazione di armi, munizioni o esplosivi, bensì unicamente nel caso in cui questi siano collocati in depositi o in altri locali adibiti alla loro custodia¹²².

¹¹⁸ Si veda, ancora, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 89.

¹¹⁹ Di questo ordine di idee sono PECORELLA, *Furto, cit.*, 408; MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4457.

¹²⁰ In argomento cfr. PALAZZO, *Armi, munizioni ed esplosioni*, in *Dig. pen.*, I, Torino, 1987, 252 ss.

¹²¹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 89; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 136.

¹²² In tal senso, PALAZZO, *Armi, cit.*, 252; MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4457; MANTOVANI, *Furto, cit.*, 382; in giurisprudenza la Suprema Corte ha ritenuto che dovesse essere considerato "locale adibito alla custodia delle armi", il locale

Di recente il legislatore, la già menzionata l. 128/2001 (c.d. "Pacchetto sicurezza"), ha apportato delle modifiche alla originaria disciplina degli anni Settanta, anche per adeguarla alle contestuali riforme apportate in materia di furto.

All'esito di questo *restyling* l'attuale formulazione dell'art. 4, l. 533/1977 è la seguente «1. Se il fatto previsto dall'art. 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni o esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro duecentosei a euro millecinquecentoquarantanove. // 2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'art. 61 o 625, numeri 2), 3), 4), 5), 7), del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da milletrentadue a tremilanovantotto euro. // 3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'art. 624 *bis* del codice penale aggravati ai sensi del comma 1. // 4. La pena prevista dal comma 3 è diminuita fino a due terzi quando il fatto è di lieve entità»¹²³.

9 bis. Il furto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto e nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro ♦ Come si è già rilevato nel § 1, il pletorico catalogo delle circostanze aggravanti del furto è stato di recente ulteriormente ampliato dal legislatore, nell'ambito dell'ennesima, caotica ed irragionevolmente eterogenea, riforma di natura simbolico-emergenziale¹²⁴ in materia di sicurezza urbana¹²⁵.

Sotto l'etichetta dell'onnicomprensivo e genericissimo "Decreto per la sicurezza pubblica", approvato definitivamente dalle Camere il 2.7.2009 e promulgato dal Presidente della Repubblica il 15.7.2009 con la legge n. 94 rubricata «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» – congiuntamente ad una lettera contenente motivi ed osservazioni critiche nei confronti di talune opzioni politico-criminali reputate poco razionali e, più in generale, dell'atteggiamento tenuto dall'Esecutivo in sede di approvazione del testo definitivo del decreto¹²⁶ – è stata difatti prevista,

appartato del carcere in cui vi sia un armadio chiuso a chiave, destinato a custodire armi (Cass. pen., 15.3.1984, Pezzuto, *RP*, 1985, 200).

¹²³ Sul punto cfr. MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4457.

¹²⁴ Per un'approfondita indagine critica sulla, ormai "cronicizzata", legislazione emer-

genziale in materia penale, si rinvia a MOCCIA S., *La perenne emergenza*, Napoli, 1998.

¹²⁵ Sul problema della sicurezza collettiva, con particolare riguardo alla distinzione tra insicurezza reale e insicurezza percepita, cfr. PELLISSERO, *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, Torino, 2008, 12 ss.

tra le altre disparate novità, anche l'introduzione di due nuove circostanze aggravanti speciali del delitto di furto.

Nato, invero, nel giugno scorso per fronteggiare il drammatico problema dell'immigrazione clandestina e per cercare consensi facili su temi socialmente forti¹²⁷, questo provvedimento in materia di sicurezza è diventato nel corso del tempo il veicolo normativo privilegiato dal legislatore per apportare modifiche in settori diametralmente opposti del sistema penale, al punto tale che nel testo appena emanato figurano, accanto al tristemente famoso reato di clandestinità, novelle in materia di ritrattazione, di responsabilità da reato degli enti e (come quella ora in esame) di delitti contro il patrimonio.

Comunque, lasciando da parte ogni altra considerazione relativa alla disarmonica tecnica normativa seguita nell'occasione dal legislatore, occorre in questa sede limitarsi ad analizzare le sole disposizioni inerenti ai delitti di cui al Titolo XIII del codice penale e, per la precisione, l'art. 26 del suddetto decreto con il quale è stata per l'appunto disposta l'integrazione dell'elenco delle aggravanti del furto, sancendo che «all'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti: 8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

Il nodo da sciogliere è se queste ulteriori fattispecie circostanziate abbiano realmente implementato la tutela del patrimonio individuale dei consociati, oppure si siano semplicemente limitate a specificare quanto già previsto e punito alla stregua di altre preesistenti figure autonome e/o aggravate di furto.

Ma procediamo con ordine e partiamo da una rapida ricognizione analitica dei requisiti e del fondamento politico-criminale di entrambe.

La prima di queste nuove circostanze prevede un inasprimento della pena per le ipotesi sempre troppo diffuse dei furti commessi all'interno di mezzi di pubblico trasporto, quali tram, autobus, metropolitane, funicolari ecc.

La seconda, invece, sancisce l'incremento del carico sanzionatorio per le fattispecie in continuo aumento – soprattutto in danno di persone anziane ed indifese – dei

¹²⁶ Il testo integrale della insolita lettera di accompagnamento del Presidente della Repubblica alla promulgazione del decreto è consultabile sul sito internet del Parlamento italiano; stralci e passaggi salienti sono rinvenibili nei maggiori quotidiani del 15.7.2009,

tra i tanti si rinvia a D'AVANZO, *Quelle norme da riscrivere*, *La Repubblica*, 16.7.2009.

¹²⁷ Sulle complesse dinamiche di relazione tra diritto penale e consenso sociale, si veda per tutti PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, RIDPP, 1992, 919 ss.

furti commessi in prossimità degli sportelli bancari o postali o dei bancomat, contestualmente (o immediatamente dopo) al momento del prelievo del denaro.

Volendo provare ad individuare anche questa volta la *ratio* delle nuove circostanze aggravanti di cui ai numeri 8 *bis* e 8 *ter* dell'art. 625 c.p., la si potrebbe rinvenire in entrambi i casi nelle peculiari condizioni di minorata difesa in cui versano le cose sottratte, a causa o del luogo in cui il furto viene commesso, come nel caso del borseggio sul mezzo di trasporto pubblico realizzato sfruttando la confusione e la ressa presente nelle metropolitane o negli autobus delle grandi città nelle ore di punta, o della condizione di ridotta vigilanza del derubato, come nel caso dell'anziano vittima di un furto all'uscita dalla banca o dalla posta, dopo aver ritirato la pensione o altro danaro, o della persona colta alle spalle durante, o immediatamente dopo, aver prelevato dei soldi al bancomat.

Nondimeno, il fondamento politico-criminale di queste aggravanti potrebbe essere rinvenuto anche nella maggiore pericolosità insita in una condotta furtiva realizzata dal soggetto attivo con astuzia e destrezza nel primo caso, quello del c.d. borseggio, e con premeditazione ed appostamento o pedinamento nel secondo caso, quello del furto all'uscita degli sportelli bancari o postali, o dopo il prelievo al bancomat.

Orbene, alla luce di questo esame delle caratteristiche e della *ratio* delle nuove circostanze di cui ai nn. 8 *bis* e *ter* dell'art. 625 c.p., risulta abbastanza agevole provare a fornire una risposta all'interrogativo sollevato in precedenza circa la loro valenza simbolica o meno.

Risulta, invero, evidente che entrambe non incidono in maniera tangibile sulle esigenze di tutela del patrimonio dei consociati, ma si limitano ad assolvere unicamente funzioni di carattere simbolico emergenziale.

Esse, a ben vedere, non introducono alcun reale elemento di novità rispetto alla previgente normativa in materia di delitti contro il patrimonio, ma contribuiscono, molto più banalmente, a specificare quanto già descritto dalle precedenti circostanze aggravanti del furto dalla vocazione più generica ed a svolgere una sorta di effetto placebo rispetto alle domande di tutela provenienti da larghe fasce della popolazione.

Ed infatti, le condotte sussumibili nella prima fattispecie circostanziata – quella di cui al n. 8 *bis* dell'art. 625 c.p., che non ha fatto altro che tipizzare il c.d. borseggio – non sono mai state qualificate, anche sotto la vigenza della precedente disciplina, come furto semplice ai sensi dell'art. 624 c.p.; com'è noto, invero, la dottrina e la giurisprudenza le hanno sempre unanimemente considerate come ipotesi di furto aggravato dalla destrezza e, dunque, rubricate ai sensi dell'art. 625, n. 3 c.p.

Analogamente, le condotte furtive descritte dalla seconda nuova figura circo-

stanziata, quella di cui al n. 8 *ter*, sono sempre state ricondotte, presentandone tutti i legittimi requisiti, o nell'autonoma e, per giunta, più grave, fattispecie del furto con strappo di cui all'art. 624 *bis* c.p. o, quanto meno, nelle diverse ipotesi di furto aggravato di cui all'art. 625, n. 2 o n. 5, c.p., trattandosi di furti (ma, in realtà, spesso anche di rapine) commessi o avvalendosi di violenza sulle cose o in luoghi esposti alla pubblica fede.

L'impressione che se ne trae ad una prima superficiale valutazione è che dietro questa riforma sbandierata dalla maggioranza come una importante presa di posizione del nostro legislatore contro fenomeni criminali particolarmente invisibili che alimentano il senso di insicurezza urbana dei cittadini e procurano un notevole allarme sociale, si celi una totale assenza di contenuti ed una mera volontà politica di ingannare l'opinione pubblica attraverso la propaganda di riforme che nella sostanza non modificano nulla, oltre (eventualmente) al solo regime sanzionatorio.

Probabilmente, mai come questa volta, il manifesto del *law enforcement* è stato riempito di contenuti così privi di effettività sul livello di tutela dei beni protetti, e ricchi solo di valore simbolico e mediatico.

Al loro cospetto, i precedenti interventi novellistici del 2001 in materia di figure circostanziate del delitto di furto che (senza introdurre alcun elemento di novità rispetto al passato) avevano sancito il mutamento del furto in abitazione e con strappo da fattispecie circostanziate a fattispecie autonome di reato e che erano stati adottati come modello della legislazione simbolica ed emergenziale, acquistano una luce diversa e finiscono con il sembrare dotati di una considerevole *vis* innovativa. Almeno in quella sede il cambiamento ed il giro di vite rispetto al passato, seppure non radicale, c'era stato, grazie alla variazione della natura giuridica delle due fattispecie refluite nell'art. 624 *bis* c.p., ed alla loro conseguente sottrazione al rischio del giudizio di bilanciamento con le altre circostanze¹²⁸.

In questa occasione, invece, l'unico impatto reale che questa riforma potrà avere sulle figure di furto descritte nei nuovi nn. 8 *bis* ed 8 *ter* dell'art. 625 c.p. è quello, nella migliore delle ipotesi, di determinare la contestazione di un furto pluriaggravato dal concorso di due circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 625 c.p. e di far scattare l'aumento sanzionatorio previsto dal 2° co. dell'art. 625 c.p. per tali specifiche ipotesi (reclusione da tre a dieci anni), sempre che il giudice non ritenga (come, peraltro, sembrerebbe più plausibile immaginare) che le nuove circostanze non concorrano con quelle preesistenti, bensì le assorbano per specificazione e, dunque, non sia possibile procedere alla loro doppia contestazione senza integrare una pa-

¹²⁸ Sugli altri effetti conseguenti alla trasformazione di queste *figurae criminis* in delitti

autonomi si rinvia a quanto già detto nel commento *sub* art. 624 *bis* c.p.

lese ed inaccettabile violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale a sfavore del reo.

In tale seconda, e tutt'altro che irragionevole, ipotesi, la riforma finirebbe con il sostanzinarsi in una mera operazione di cosmesi linguistica, non determinando neanche l'effetto minimo dell'inasprimento della pena per effetto dell'applicazione dell'art. 625, 2° co., c.p., ma semplicemente il mutamento nominale del titolo giuridico di stessi identici fatti già in precedenza puniti come ipotesi aggravate di furto, sebbene qualifiche giuridiche diverse (furto con destrezza, furto con violenza sulle cose o furto su cose esposte alla pubblica fede).

Anzi, soprattutto nel secondo caso, quello del furto commesso davanti ad una banca o un ufficio postale, si finirà solamente con il complicare il lavoro dell'interprete, ponendolo dinanzi al difficile dubbio circa la corretta qualificazione giuridica da attribuire al fatto concreto: risulterà invero estremamente arduo e, quindi, fortemente suscettibile di differente apprezzamento in sede di valutazione discrezionale ad opera del giudice, stabilire se questo debba essere sussunto nella fattispecie più grave del furto con strappo di cui all'art. 624 *bis* c.p. o in quella più blanda di cui all'art. 625, n. 8 *ter* c.p., con il possibile rischio della eliminazione in sede di giudizio di bilanciamento *ex art.* 69 c.p., o, addirittura, in quella del furto con strappo, aggravata ai sensi del 625, n. 8 *ter* c.p., o in quella analoga della rapina aggravata di cui all'art. 628, 3° *ter* e 3° *quater* co., c.p., introdotta anch'essa con la l. 94/2009¹²⁹.

Insomma, se davvero si avvertiva l'esigenza di innalzare il livello di tutela penale nei confronti di queste due peculiari forme di furto, probabilmente la soluzione più efficace era rappresentata dalla qualificazione di entrambe come fattispecie autonome, anziché come fattispecie circostanziate, così come già fatto nel 2001 per il furto in abitazione e con strappo; almeno, così facendo si sarebbe certamente realizzato un più marcato inasprimento della risposta sanzionatoria.

Probabilmente, l'unica reale novità in *subiecta materia* sarà quella introdotta in maniera indiretta e molto meno appariscente da un'altra disposizione del c.d. "Decreto sicurezza", (volontariamente o involontariamente?) sottovalutata, vale a dire dall'art. 3, 1° co., con cui è stato modificato l'art. 36 della "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" 5.2.1992, n. 104,

¹²⁹ L'art. 27, l. 94/2009 ha, infatti, modificato anche il delitto di rapina, inserendovi delle aggravanti modellate sulla falsa riga di quelle introdotte per il furto. Con tale articolo è stato disposto che «All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al 3° co., dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti: «3-*bis*) se il fatto è commesso nei lu-

ghi di cui all'articolo 624-*bis*; 3-*ter*) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-*quater*) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

stabilendo che «1) Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

In base a questa disposizione, infatti, entrambi i casi di furto disciplinati dalle nuove circostanze, ma già previamente puniti come furti aggravati, potranno subire un ulteriore inasprimento del carico sanzionatorio in forza della applicazione proprio di questa nuova circostanza aggravante introdotta in seguito al *restyling* del citato art. 36 della l. 104/1992 per tutti i delitti non colposi contro il patrimonio¹³⁰.

Non è, invero, impossibile immaginare la realizzazione di borseggi o di furti in prossimità di uffici postali o bancari giusta in danno di soggetti portatori di *handicap*, per approfittare delle loro accentuate condizioni di minorata difesa rispetto a possibili forme di aggressione.

Naturalmente, anche in tal caso sorgeranno non pochi dubbi per l'interprete chiamato a valutare simili fatti ed a commisurare l'entità dell'aggravio della risposta sanzionatoria, dal momento che questa ennesima circostanza non figura tra quelle espressamente indicate nel secondo comma dell'art. 625 c.p. nell'elenco tassativo delle circostanze il cui concorso con quelle elencate nel primo comma della medesima disposizione fa innalzare la cornice edittale di riferimento (sul punto, si veda *infra* § 10). Cosa si dovrà fare? Interpretare estensivamente il secondo comma dell'art. 625 c.p., oppure procedere alla commisurazione dell'aggravante sulla pena prevista dal primo comma dello stesso art. 625 c.p.?

In ogni caso, la collocazione sistematica *extra codicem* di questa ulteriore aggravante connessa alle qualità della vittima del reato non ne agevolerà la contestazione nelle aule di giustizia; anzi, rischierà di farla passare del tutto inosservata agli occhi degli operatori del diritto e di farla scivolare (almeno nei primi tempi) nel dimenticatoio.

Ma tutte queste sono solo previsioni ipotetiche; per avere un quadro più attendibile bisognerà necessariamente attendere le prime applicazioni giurisprudenziali di questo ennesimo, scomposto, intervento in materia di sicurezza pubblica.

¹³⁰ In precedenza, *ante* riforma, il raggio di operatività di questa aggravante nell'ambito del titolo XIII della parte speciale del codice penale era circoscritto al solo art. 628 c.p.; in se-

guito a tale modifica, invece, è stato esteso a tutti i delitti non colposi ivi disciplinati e, dunque, certamente anche alle ipotesi di furto, sia semplice, sia aggravato.

10. Il concorso di circostanze ♦ Il secondo comma dell'art. 625 c.p., dopo questa lunga e farragginosa elencazione delle singole figure aggravate di furto, detta le regole da seguirsi nel caso di concorso di circostanze, stabilendo che «se concorrono due o più circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549».

Questa disciplina, però, è tutt'altro che esaustiva, lasciando aperte delle pericolose lacune normative relativamente a due ipotesi molto frequenti nella prassi, cui si accennava in precedenza nel paragrafo iniziale: il concorso tra più circostanze previste all'interno di uno stesso numero dell'art. 625 c.p., come ad esempio nel caso di furto commesso con violenza sulle cose e con mezzo fraudolento; ed il concorso di una circostanza speciale con due o più aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p.¹³¹.

Relativamente al primo problema, la dottrina maggioritaria è orientata nel ritenere che si debba escludere il concorso di circostanze incluse in uno stesso numero, trattandosi di norme a più fattispecie in cui non sono descritte molteplici e differenti norme incriminatrici, ma, semplicemente, diverse modalità realizzative di un'unica fattispecie¹³². Al contrario, la giurisprudenza prevalente ed una parte della dottrina non sono restie a ritenere configurabile in questo caso il concorso e ad applicare i severi aumenti di pena di cui all'art. 625, 2° co., c.p.¹³³.

Circa il secondo problema, invece, sembra esserci maggiore uniformità di vedute; l'orientamento dominante è favorevole alla applicazione di un unico aumento di pena, quello di cui all'art. 625, 2° co., c.p., poiché applicare un ulteriore aumento per le altre aggravanti comuni risulterebbe illogico¹³⁴. Un argomento determinante addotto a sostegno di questa tesi è stato offerto dalla analoga disposizione contenuta nell'art. 624 *bis* c.p., che espressamente prevede un unico aumento di pena nel caso di concorso della nuova fattispecie con una o più aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p.; il principio di ragionevolezza impone di interpretare l'ultimo comma

¹³¹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 90; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 138 ss.; MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4458; MANTOVANI, *Furto, cit.*, 382.

¹³² FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 90; MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, 86.

¹³³ Cass. pen., 20.6.1975, Oggianu, *GP*, 1976, II, 299; in dottrina cfr. PECORELLA, *Furto, cit.*, 410; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 141, il quale ammette la configurabilità del concorso solo «se il diverso fondamento di tutte trova riscontro nel fatto concreto com-

messo. Infatti, l'essere più disposizioni raggruppate formalmente nello stesso testo di legge non può togliere loro l'autonomia che esse posseggono secondo il loro significato». Sul punto, si vedano MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4458; MANDUCHI, *Art. 625, cit.*, 3897.

¹³⁴ MIEDICO, *Art. 625, cit.*, 4458; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, cit.*, 332; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 140; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, cit.*, 90; *contra*, limitatamente all'ipotesi circostanziata di cui all'art. 625, n. 7, c.p., cfr. PECORELLA, *Furto, cit.*, 410.

dell'art. 625 c.p. in maniera omogenea rispetto a questa più recente ed affine disposizione e, dunque, di allineare il regime ivi previsto a quello dettato dall'art. 624 *bis*, tanto più che la forbice edittale delle due norme incriminatrici è identica¹³⁵.

¹³⁵ In tal senso cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, cit.*, 140.